



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL  
ISSN: 2036-2528

Anna Maria Mandas

*‘Minus peccare videtur’*  
Sul perimetro applicativo dell’*edictum de*  
*adtemptata pudicitia*

Numero XVI Anno 2023

[www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com](http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com)

Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Redazione

M. Beghini (Univ. Roma Tre), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. De Cristofaro (Univ. Roma La Sapienza), N. Donadio (Univ. Milano), P. Pasquino (Univ. Salerno)

Segreteria di Redazione

C. Cascone, G. Durante, M.S. Papillo

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Inscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## *'Minus peccare videtur'*

### Sul perimetro applicativo dell'*edictum de adtemptata pudicitia*\*

**SOMMARIO:** 1. Premessa – 2. Contenuto dell'editto '*de adtemptata pudicitia*' e condotte punibili – 3. Rilevanza dei *boni mores* e elemento soggettivo – 4. Oggetto della tutela e categorie protette – 5. Problema dell'abito del soggetto offeso – 6. Conclusioni.

#### 1. Premessa

La genesi e il contenuto del delitto di *iniuria* sono stati oggetto, com'è noto, di molti e ampi studi. Sebbene non sia possibile soffermarsi in questa sede sui numerosi problemi che la configurazione originaria dell'*iniuria*, così come il suo sviluppo successivo, hanno posto, appare tuttavia necessario tratteggiare, seppur brevemente, il suo regime giuridico, a partire da quanto disposto nelle XII Tavole.

Già nella legislazione decemvirale, infatti, il *delictum* di *iniuria* era previsto e sanzionato, come sappiamo da due notissimi testi classici. Il primo di questi è un passo di Paolo, tradito nella *Collatio*, ove si legge che le XII Tavole avrebbero previsto una *lex generalis*, che disponeva una *poena* di XXV assi per chi *iniuria(m) alteri faxsit*, ma anche delle *leges speciales*, quale quella relativa all'*os fractum*, che sancivano invece una *poena* più elevata<sup>1</sup>:

---

\* Il contributo è stato concepito nell'ambito del progetto di ricerca '*Principi e vitalità del diritto penale romano*', presentato dal prof. Luigi Garofalo e finanziato dal bando PRIN 2017.

<sup>1</sup> Le parole '*fuertunt et specialies velut illa si os fregit*' (che risultano inserite dal Blume nella sua edizione critica, a sua volta accolta nei FIRA e nelle altre moderne edizioni), non compaiono, però, nel *Codex Berolinensis*, ove si legge: *Iniuriarum actio aut legitima est aut honoraria legitima ex legem duodecim tabularum qui iniuriam alteri facit quinque ex viginti sestertiorum poena subit que lex generalis fuit libero trecentos servo CL poenam subitor extertiorum.*

Tab. 8.3: *Paulus (lib. sing. et tit. de iniuriis) Coll. 2.5.5: Iniuriarum actio aut legitima est aut honoraria. Legitima ex lege duodecim tabularum ‘qui iniuriam alteri facit, quinque et viginti sestertiorum poenam subito’. Quae lex generalis fuit: fuerunt et speciales, velut illa: ‘si os fregit libero CCC, si servo, CL poenam subito <sestertiorum>’.*

Il secondo dei due testi è invece un passaggio delle Istituzioni di Gaio, nel quale – in modo parzialmente analogo – viene fatto riferimento alla *poena iniuriarum ex lege XII tabularum*:

Gai. 3.223: *Poena autem iniuriarum ex lege XII tabularum propter membrum quidem ruptum talio erat; propter os vero fractum aut conlsum trecentorum assium poena erat, si libero os fractum erat; at si servo, CL; propter ceteras vero iniurias XXV assium poena erat constituta. et videbantur illis temporibus in magna paupertate satis idoneae istae pecuniariae poena esse*<sup>3</sup>.

Più precisamente, il giurista ricorda la *talio* per il *membrum ruptum* (fattispecie che manca nel passo della *Collatio*<sup>4</sup>), i 300 assi per l’*os fractum*

---

In proposito, si veda M.V. SANNA, *Alle radici dell’iniuria*. ‘*Viginti quinque asses*’, in *Scritti in onore di P. Ciarlo*, Napoli, 2022, 2001 ss.

<sup>2</sup> Com’è noto, il versetto è stato letto in sequenza con quello sulla *membrum ruptio*, sull’*ossis fractio* e quello mutilo sulle *rupitiae*. FIRA I, 53 s., Tab. 8.2: *Si membrum rup[s]it, ni cum eo pacit, talio esto*; Tab. 8.4: *Si iniuriam [alteri] faxsit, viginti quinque poenae sunt*; Tab. 8.5: *...Rupit[ias] ...sarvito*. In proposito, si veda la ricostruzione di R. CARDILLI, *Il problema dell’elemento soggettivo nelle XII Tavole*, in *XII Tabulae. Testo e commento*, II, a cura di M.F. Cursi, Napoli, 2018, 847 ss., secondo cui «la costruzione *iniuriam alteri facere* descriverebbe quindi, come il *furtum manifestum facere*, una fattispecie delittuale precisa, la quale avrebbe già nel contesto arcaico maggiore capacità di includere ipotesi di realizzazione, nell’esperienza dei rapporti tra esseri umani, di lesioni fisiche personali meno gravi di quelle espresse nella *membrum ruptio* e nella *ossis fractio*».

<sup>3</sup> Cfr. Paul. Sent. 5.4.6: *Iniuriarum actio aut lege aut more aut mixto iure introducta est. Lege duodecim tabularum de famosis carminibus, membris ruptis et ossibus fractis*. Nel frammento, molto discusso in dottrina, il giurista afferma che le XII Tavole, relativamente all’*actio iniuriarum*, si occupavano di *membrum ruptum*, *os fractum* e *famosum carmen*, fattispecie che manca negli altri testi.

<sup>4</sup> Per tale ragione, parte della dottrina ha ritenuto che nel periodo arcaico fossero previste solo le fattispecie dell’*ossis fractio* e dell’*iniuria*. Si veda per tutti, K. BINDING,

aut *conlisum* di un uomo libero e i 150 per quello dello schiavo, e – infine – la *poena* di 25 assi per le *ceterae iniuriae*.

Dalla lettura di questi passi<sup>5</sup> sembrerebbe, dunque, che nella legislazione decemvirale fossero previste due figure di *iniuria*: la prima, definita «qualificata» da Pugliese, comprendente il *membrum ruptum* e l'*os fractum*<sup>6</sup>, e la seconda, le *ceterae iniuriae*, «non qualificata e non determinata legislativamente nei suoi estremi», per cui era prevista la pena dei 25 assi<sup>7</sup>.

Si discute – nel silenzio della fonte – quale fosse la natura delle *ceterae iniuriae* e, perciò, quali fossero i comportamenti sanzionati come tali. Se per la dottrina prevalente alle *ceterae iniuriae* possono essere ricondotte le sole lesioni personali meno gravi rispetto alla *membra ruptio*<sup>8</sup> e all'*ossis fractio*<sup>9</sup> (quando non unicamente le percosse)<sup>10</sup>, per altri

---

*Rechtsvergleichende Vermutungen zu ‘membrum ruptum’, os fractum und injuria der Lex XII Tabularum*, in *ZSS*, 40, 1919, 106 ss. Per G. PUGLIESE, *Studi sull’‘iniuria’*, Milano, 1941, 1 nt. 1, il passo della *Collatio* sarebbe molto probabilmente mutilo, poiché l’assenza di un’esposizione circa l’*actio iniuriarum honoraria* lascerebbe supporre che una simmetrica mancanza si registri anche in relazione alla parte sull’*actio legitima*.

<sup>5</sup> Ai quali devono aggiungersi due testi altrettanto noti di Aulo Gellio (*noct. Att.* 20.1.12: *Si iniuriam alteri facit viginti quinque poena sunt*; *noct. Att.* 20.1.14: *Si membrum rupsit, ni cu meo pacit, talio esto*), che sostanzialmente confermano quanto si legge nei frammenti di Paolo e Gaio.

<sup>6</sup> Si discute in dottrina se già nella disciplina delle XII Tavole *membrum ruptum* e *os fractum* fossero effettivamente riconducibili ad un unico delitto di *iniuria*. G. PUGLIESE, *Studi*, cit., 5 ss., ritiene si tratti di delitti diversi, anche se molto probabilmente connessi, che furono riuniti solo in epoca più tarda. In questo senso di recente M. RAVIZZA, *In tema di ‘iniuria’*, in *Principi, regole, interpretazione, contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di G. Furguele*, I, a cura di G. Conte e S. Landini, Mantova, 2017, 421 nt. 5.

<sup>7</sup> Vedi G. PUGLIESE, *Studi*, cit., 2 s.

<sup>8</sup> Fattispecie prevista, secondo A. VÖLKL, *Die Verfolgung der Körperverletzung im frühen römischen Recht. Studien zum Verhältnis von Tötungsverbrechen und Injuriendelikt*, Wien-Köln-Graz, 1984, 40 ss., già in epoca precedente alla redazione delle XII Tavole.

<sup>9</sup> Tra gli studiosi si discute in cosa consistano esattamente le due fattispecie di *membra ruptio* e *ossis fractio*. Per P. HUVELIN, *La notion de l’‘iniuria’ dans le très ancien droit romain*, in *Mélanges Ch. Appleton*, Lyon-Paris, 1903, 371 ss., ad esempio, avrebbe configurato *membra ruptio* la rottura di un membro con asportazione violenta o mutilazione, mentre avrebbe configurato *ossis fractio* la semplice frattura di un osso, che –

– sulla base della lettura prospettata, ormai più di un secolo fa, dal Mommsen<sup>11</sup> – potrebbero rientrare nell’*iniuria* semplice una pluralità di condotte compiute *non iure*, tra le quali avrebbero dovuto essere ricompresi non solo quei comportamenti che avessero configurato un attentato alla persona, come nel caso delle lesioni personali e delle percosse<sup>12</sup>, ma altresì al patrimonio, qual era ad esempio il taglio di alberi altrui<sup>13</sup>, sanzionato con la stessa *poena* di 25 assi.

configurando una fattispecie meno grave – avrebbe potuto essere oggetto di composizione pecuniaria. *Contra*, CH. APPLETON, *Notre enseignement du droit romain, ses ennemies et ses défauts*, in *Mélanges G. Cornil*, I, Gand-Paris, 1926, 51 ss., per il quale non sarebbe necessaria la mutilazione o l’asportazione del membro perché si abbia una *membri ruptio*. Anche per G. PUGLIESE, *Studi*, cit., 29 ss., il *membrum rumpere* deve intendersi come il danneggiamento di una parte del corpo, senza necessità di mutilazione. Per lo studioso costituirebbe, pertanto, *membri ruptio* qualsiasi lesione fisica che non avesse comportato la rottura di un osso o la perdita (temporanea o permanente) della funzionalità di un membro o di un organo. Per una ricognizione della dottrina sul punto, si rinvia all’analisi di M.V. SANNA, *Alle radici*, cit., 2002 ss.

<sup>10</sup> Così, A.D. MANFREDINI, ‘*Quod edictum autem praetorum de aestimandis iniuriis*’, in *Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del convegno internazionale di diritto romano. Copanello 4-7 giugno 1990*, a cura di F. Milazzo, Napoli, 1992, 65 e, in particolare, nt. 1, ove afferma che quanto ritenuto dal E. PÓLAY, ‘*Iniuria*’ *Types in Roman Law*, Budapest, 1986, 6, sulla scorta della lettura di TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, 784 ss., e cioè che nell’*iniuria* sarebbero rientrate anche le lesioni alle cose, «sorprende se lo si colloca sullo sfondo del pensiero storiografico formatosi in questi ultimi decenni, decisamente orientato a riconoscere nella *iniuria* delle origini un significato specifico e concreto». *Contra*, M.V. SANNA, *Alle radici*, cit., 2009, per la quale non vi è alcuna prova che «ai tempi delle XII Tavole esistesse un delitto di *iniuria* che riguardava esclusivamente i casi di percosse». Già B. ALBANESE, *Una congettura sul significato di “iniuria” in XII tab. 8.4*, in *Iura*, 31, 1980, 21 ss., ora in *Scritti giuridici*, II, Palermo, 1991, 1535 ss. e, in particolare, 1539, d’altra parte, riteneva che originariamente la nozione di *iniuria* fosse molto ampia, tale da ricomprendere numerose condotte, connotate dalla loro contrarietà al *ius*. Per lo studioso, infatti, la qualificazione dell’*iniuria* come violenza fisica sarebbe stato il portato di un lungo processo.

<sup>11</sup> TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 784 ss.

<sup>12</sup> Per una ricognizione della dottrina, si rinvia a M.F. CURSI, ‘*Iniuria cum damno*’. *Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano*, Milano, 2002, 221 ss.

<sup>13</sup> Cfr. Plin. *nat. hist.* 17.1.7: *fuit et arborum cura legibus priscis. cautum est XII tabulis, ut qui iniuria cecidisset alienas, lueret in singulas aeris XXV. Quid existimamus? Venturasne eas*

Il sistema sanzionatorio delineato dalla legislazione decemvirale in materia di *iniuria*, tuttavia, pur inserendosi certamente nel quadro volto al mutamento della pena corporale in pena patrimoniale<sup>14</sup>, divenne presto obsoleto. Sappiamo, infatti, da quanto si ricorda ancora nelle Istituzioni di Giustiniano, che – per tale motivo – i pretori introdussero una nuova azione:

I. 4.4.7: *Poena autem iniuriarum ex lege duodecim tabularum propter membrum quidem ruptum talio erat: propter os vero fractum nummariae poenae erant constitutae quasi in magna veterum paupertate*<sup>15</sup>. *sed postea praetores permittebant ipsis qui iniuriam passi sunt eam aestimare, ut iudex vel tanti condemnet, quanti iniuriam passus aestimaverit, vel minoris, prout ei visum fuerit. sed poena quidem iniuriae quae ex lege duodecim tabularum introducta est in desuetudinem abiit: quam autem praetores introduxerunt, quae etiam honoraria appellatur, in iudiciis frequentatur. nam secundum gradum dignitatis vitaeque honestatem crescit aut minuitur aestimatio iniuriae: qui gradus condemnationis et in servili persona non immerito servatur, ut aliud in servo actore, aliud in medii actus homine, aliud in vilissimo vel compedito constituatur.*

Afferma Giustiniano che le pene stabilite dalle XII Tavole erano adeguate in un periodo di *paupertas*, mentre in seguito (*postea*) i pretori permisero a coloro che avevano subito *iniuria* di stimare il danno, affinché il giudice potesse condannare a tanto (o a meno) il colpevole. Sicuramente, dichiara ancora Giustiniano, la pena introdotta dalle XII

---

*credidisse ad supra dictam aestimationem illos, qui vel frugiferas tanti taxaverant?*, riportato in FIRA I, 57, Tab. 8.11: *cantum est XII tabulis, ut qui iniuria cecidisset alienas (arbores), lueret in singulas aeris XXV*. In proposito, P. HUVELIN, *La notion*, cit., 371 ss. Osserva M.V. SANNA, *Alle radici*, cit., 2009 ss., che, sebbene in dottrina ci si sia interrogati a lungo intorno al passo di Plinio, il riferimento alla pena dei XXV assi per ogni albero tagliato non può che ricordare la pena prevista per colui che *iniuria(m) alteri faxit*.

<sup>14</sup> Così A.D. MANFREDINI, ‘*Quod edictum*’, cit., 65 ss. Ugualmente, J. PLESCIA, *The Development of ‘Iniuria’*, in *Labeo*, 23, 1977, 288.

<sup>15</sup> Si noti che Giustiniano, tra le ipotesi di *iniuria* sancite *ex lege duodecim tabularum*, nomina solo il *membrum ruptum* e l’*os fractum*, senza far cenno alle *iniuriae* che avrebbero giustificato la *poena* dei XXV assi, diversamente da *Coll.* 2.5.5 e *Gai.* 3.223.

Tavole è caduta ormai in disuso; quella che fu introdotta dai pretori, invece, che si chiama anche *honoraria*<sup>16</sup> (*quae etiam honoraria appellatur*), è ancora impiegata nei processi.

A un certo momento, dunque, le *iniuriae* vengono sanzionate con una pena pecuniaria non più fissa, ma variabile da caso a caso, basata sulla *aestimatio* del giudice. Su questa base, si iniziarono a punire come *iniuria* non solo le lesioni fisiche, ma altresì quelle morali. Difatti, sebbene secondo alcuni studiosi sin da epoca risalente sarebbero rientrate all’interno del concetto di *iniuria* anche le offese morali<sup>17</sup>, per la dottrina dominante tale estensione sarebbe invece il frutto dell’intervento del pretore, che man mano riconobbe la possibilità di richiedere un’*actio iniuriarum* non solo in caso di offesa fisica, ma anche di offesa morale<sup>18</sup>. Sarebbe stato, perciò, emanato un *edictum de iniuriis generale*<sup>19</sup> attraverso cui il pretore superò definitivamente l’impostazione

<sup>16</sup> Termine che troviamo anche nel passo della *Collatio*, ove si distingue tra *actio legitima* (*ex lege duodecim tabularum*) e *actio honoraria*.

<sup>17</sup> M.F. CURSI, ‘*Iniuria*’, cit., 262 ss., secondo la quale il concetto di *iniuria* sarebbe stato un concetto piuttosto ampio, all’interno del quale già a partire dal III secolo a.C. sarebbero state ricomprese – oltre a quelle fisiche – anche le lesioni morali. Il pretore, dunque, si sarebbe limitato a una risistemazione del delitto di *iniuria*, riconoscendo la tutela dell’*actio iniuriarum* anche a tale tipologia di offesa. Similmente, A. MILAZZO, ‘*Iniuria*’. *Alle origini dell’offesa morale come categoria giuridica*, Roma, 2011, 51 ss.

<sup>18</sup> Vedi per tutti A. GUARINO, *Le matrone e i pappagalli*, in *Inezie di giureconsulti*, 1978, 165 ss., ora in *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli, 1995, 262 ss. e, in particolare, 266 ss., al quale si rinvia per una ricognizione dell’insegnamento tradizionale in materia di *iniuria*.

<sup>19</sup> Tale editto sarebbe stato definito *generale* da sempre, secondo O. LENEL, *Das ‘Edictum perpetuum’*. *Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig, 1883, 320 ss. *Contra*, U. VON LÜBTOW, *Zum Römischen injurienrecht*, in *Labeo*, 5, 1969, 161; M. BRETONNE, *Ricerche labeoniane*. ‘*Iniuria*’ e *hybris*, in *RFIC*, 103, 1975, 414 ss., secondo i quali l’editto sarebbe stato definito *generale* solo in seguito, da Labeone. In proposito, vedi la ricostruzione del dibattito dottrinale sul punto di A. MILAZZO, ‘*Iniuria*’, cit., 11 ss. Non ritiene che tale editto sia mai stato emanato, invece, G. PUGLIESE, *Studi*, cit., 96 ss., che a sua volta riprende e sviluppa una suggestione di V. ARANGIO-RUIZ, *Le formule con ‘demonstratio’ e la loro origine*, in *Studi econ.-giur. Univ. Cagliari*, IV, 1912, 75 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, I, Napoli, 1974, 321 ss. Anche per A.D. MANFREDINI, ‘*Quod edictum*’, cit., 65 ss., l’editto non sarebbe mai esistito. Per una ricostruzione delle



decemvirale ormai obsoleta, in merito al quale non si hanno tuttavia notizie certe, e poi diversi singoli editti, nei quali venivano contemplate specifiche ipotesi di offese (non fisiche) che avrebbero dato luogo a *iniuria*<sup>20</sup>. Tra questi, l’editto de *convicio*, l’editto *ne quid infamandi causa fiat*, l’editto de *noxali iniuriarum actione*, l’editto *si ei, qui in alterius potestate erit, iniuria facta esse dicetur*, l’editto de *contrarium iniuriarum iudicio* e l’editto de *adtemptata pudicitia*<sup>21</sup>, che a noi qui interessa in particolare, volto a

---

posizioni sul punto, vedi M. HAGEMANN, ‘*Iniuria*’. *Von den XII Tafeln bis zur Justinianischen Kodifikation*, Köln-Weimar-Wien, 1998, 52 ss.

<sup>20</sup> Cfr. Ulp. [77]<57> ad ed. D. 47.10.15.26. In questo senso, M. BRAVO-BOSCH, *La injuria verbal colectiva*, Madrid, 2007, 67 ss. Deve, tuttavia, precisarsi, in proposito, che già per H.F. HRTZIG, *Injuria. Beiträge zur Geschichte der injuria im griechischen und römischen Recht*, München, 1899, 62 ss., successivamente ripreso da P. HUVELIN, *La notion*, cit., 106, le offese non fisiche non sarebbero inizialmente rientrate nella nozione di *iniuria* e non sarebbero state, perciò, perseguite con l’*actio iniuriarum*. Solo successivamente, queste ipotesi sarebbero state considerate *iniuria* e, pertanto, perseguite con l’*actio iniuriarum*. In tal senso, anche G. PUGLIESE, *Studi*, cit., 112 ss., che comunque osserva come «l’unificazione di tutte quelle fattispecie nel concetto di *iniuria* fu in fondo più teorica che positiva». Ad avviso dello studioso, infatti, se vi fosse stata una vera e propria «unificazione in senso giuridico», i vari editti speciali sarebbero stati a loro volta unificati in un unico editto. Del medesimo avviso è E. CANTARELLA, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Milano, 1995, 153, secondo la quale l’*adtemptata pudicitia* stessa sarebbe nata come illecito autonomo e solo più tardi sarebbe stata attratta nella sfera dell’*iniuria*.

<sup>21</sup> Sia la datazione dell’editto generale de *iniuriis* (sempre che se ne ammetta l’esistenza; cfr. *supra*, nt. 19), sia quella dell’*edictum de adtemptata pudicitia*, non sono conosciute. Per quanto riguarda l’editto generale de *iniuriis*, la dottrina prevalente tende a collocarlo tra la fine del III e l’inizio del II secolo a.C. V. A. WATSON, *Law Making in the Later Republic*, Oxford, 1974, 31 ss. In particolare, si è posta l’attenzione su un passo dell’*Asinaria* di Plauto (371: *pugno malam si tibi percussero*), nel quale alcuni – tra i quali deve ricordarsi anche O. LENEL, *Das ‘Edictum’*, cit., 321 nt. 4 – intravedono la formula edittale. In tal senso si è espresso più di recente J. PLESCIA, *The Development*, cit., 282. Che l’*actio iniuriarum* funzionasse già ai tempi di Plauto sembrerebbe essere ulteriormente confermato, secondo M.F. CURSI, ‘*Iniuria*’, cit. 250, da un verso del *Poenulus* (Plaut. *poen.* 1336-1337: AG. *Rapiamus in ius*. HA. *Minume*. AG. *Qua propter?* HA. *Quia/Iniuriarum multo induci satius est*), commedia datata tra il 195 e il 189 a.C., nel quale Plauto «parlerebbe esplicitamente di *actio iniuriarum*». E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., 141 ss., poi, ha ritenuto di poter ravvisare la conoscenza dell’editto, sempre da parte di Plauto, anche da un passo del *Curculio* (35-38: *dum te abstineas nupta*

tutelare la *puclitia* di donne e giovani da comportamenti che avrebbero potenzialmente potuto comprometterla.

## 2. *Contenuto dell'editto 'de adtemptata pudicitia' e condotte punibili*

Sebbene il testo dell'editto ‘*de adtemptata pudicitia*’<sup>22</sup> non ci sia pervenuto, è stato possibile procedere ad una sua ricostruzione, che si basa in gran parte sulla lettura di un passo delle Istituzioni di Giustiniano, ove si riproduce – con alcune aggiunte – un passo delle Istituzioni gaiane:

I. 4.4.1: *Iniuria autem committitur non solum cum quis pugno puta aut fustibus caesus vel etiam verberatus erit, sed etiam si cui convicium factum fuerit, sive cuius bona, quasi debitoris, possessa fuerint ab eo qui intellegebat nihil eum sibi debere, vel si quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit, composuerit, ediderit, dolove malo fecerit quo quid eorum fieret; sive quis matremfamilias aut praetextatum praetextatamve adsectatus fuerit, sive cuius pudicitia adtemptata esse dicitur: et denique aliis pluribus modis admitti iniuriam manifestum est;*

---

*vidua virgine inventate ac pueris liberis ama quidlibet*). In generale sulla datazione, vedi D. DAUBE, ‘*Ne quid infamandi causa fiat*’. *The Roman Law of Defamation*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto. Verona 27-28-29 IX 1948*, III, Milano, 1951, 415. Per quanto concerne, invece, l’*edictum de adtemptata pudicitia* – afferma M.J. BRAVO BOSCH, *Algunas consideraciones sobre el ‘edictum de adtemptata pudicitia’*, in *Dereito: Revista jurídica da Universidade de Santiago de Compostela*, 5.2, 1996, 44 – è pressoché certo che sia stato emanato (come gli altri editti speciali, del resto) prima della *lex Cornelia de iniuriis*, legge speciale promossa da Silla che, come afferma G. PUGLIESE, *Studi*, cit., 118, istituì un rimedio differente dalla normale *actio iniuriarum* e, in generale, da una comune azione privata in caso di *pulsatio*, *verberatio* e ingresso violento in casa altrui. Cfr. Ulp. 56 *ad ed. D.* 47.10.5 pr. Per quanto riguarda i caratteri del rimedio offerto dalla *lex Cornelia* e lo scopo della legge stessa, vedi l’ampia analisi di G. PUGLIESE, *Studi*, cit., 117 ss.

<sup>22</sup> Non è affatto certo, per A. GUARINO, *Le matrone*, cit., 267, che la rubrica ufficiale dell’editto fosse questa. Diversamente, per O. LENEL, *Das ‘Edictum perpetuum’*, cit., 322 s., le parole *adtemptata pudicitia*, pur ricorrendo spesso nel commento di Ulpiano, non sembrerebbero appartenere all’editto, ma solo alla sua rubrica.

Gai. 3.220: *Iniuria autem committitur non solum, cum quis pugno puta aut fuste percussus uel etiam uerberatus erit, sed etiam si cui conuicium factum fuerit, siue quis bona alicuius quasi debitoris sciens eum nihil sibi debere proscripserit siue quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit siue quis matrem familias aut praetextatum adsectatus fuerit et denique aliis pluribus modis.*

In ambedue i testi si legge che, tra le varie ipotesi che potrebbero configurare *iniuria*, è previsto l'inseguimento (*adsectari*) di una *materfamilias* o un *praetextatus* (o *praetextata*), ovvero – nelle sole *Institutiones* giustiniane – l'attentato alla loro pudicizia.

Ai fini della ricostruzione del testo dell'editto, oltre a I. 4.4.1 e Gai. 3.220, occorre leggere sia un passo di Paolo, sia alcuni frammenti del commento all'editto di Ulpiano, rispettivamente contenuti in:

Paul. 55 *ad ed. D. 47.10.10: Adtemptari pudicitia dicitur, cum id agitur, ut ex pudico inpudicus fiat.*

Ulp. [77] <57> *ad ed. D. 47.10.15.16-24: 16. Comitum accipere debemus eum, qui comitetur et sequatur et (ut ait Labeo) siue liberum siue seruum siue masculum siue feminam: et ita comitem Labeo definit 'qui frequentandi cuiusque causa ut sequeretur destinatus in publico privatove abductus fuerit'. inter comites utique et paedagogi erunt. 17. Abduxisse videtur, ut Labeo ait, non qui abducere comitem coepit, sed qui perfecit, ut comes cum eo non esset. 18. Abduxisse autem non tantum is videtur, qui per vim abduxit, verum is quoque, qui persuasit comiti, ut eam desereret. 19. Tenetur hoc edicto non tantum qui comitem abduxit, verum etiam si quis eorum quem appellauisset adsectatusue est. 20. Appellare est blanda oratione alterius pudicitiam adtemptare: hoc enim non est conuicium, sed aduersus bonos mores adtemptare. 21. Qui turpibus uerbis utitur, non temptat pudicitiam, sed iniuriarum tenetur. 22. Aliud est appellare, aliud adsectari: appellat enim, qui sermone pudicitiam adtemptat, adsectatur, qui tacitus frequenter sequitur: adsiduo enim frequentia quasi praebet nonnullam infamiam. 23. Meminisse autem oportebit non omnem, qui adsectatus est, nec omnem, qui appellauit, hoc edicto conueniri posse (neque enim si quis colludendi, si quis officii honeste faciendi gratia id facit, statim in edictum incidit), sed qui contra bonos mores hoc facit. 24.*

*Sponsum quoque ad iniuriarum actionem admittendum puto: etenim spectat ad contumeliam eius iniuria, quaecumque sponsae eius fiat.*

In entrambi i passi viene fatto espresso riferimento all’attentato alla *pudicitia*. Tuttavia, mentre nel frammento paolino il giurista afferma genericamente che si intende ‘attentare alla pudicizia’ cercare di rendere impudica una persona pudica<sup>23</sup>, nel lungo passo di Ulpiano viene invece elencata una serie di condotte specifiche che avrebbero comportato la concessione dell’*actio iniuriarum*. Leggiamo, infatti, nel diciannovesimo paragrafo, che sarebbe stato tenuto a titolo di *iniuria* sia colui che avesse fatto in modo che il *comes* si allontanasse dal suo protetto (*qui comitem abduxit*)<sup>24</sup>, sia – secondo quanto viene esplicitato nei paragrafi immediatamente successivi – colui che avesse attentato con ‘parole carezzevoli, lusinghiere o attraenti’ (*blanda oratio*) all’altrui *pudicitia* (*appellare*)<sup>25</sup> o, come abbiamo poc’anzi letto anche nei passi delle Istituzioni, avesse seguito uno dei soggetti tutelati dall’editto (*adsectari*).

Oltre a definire in via generale i comportamenti sanzionati dall’editto, Ulpiano si preoccupa altresì di precisare i contorni di ciascuna fattispecie. In primo luogo, in relazione al *comitem abducere*, il giurista severiano non solo definisce preliminarmente il *comes* come

---

<sup>23</sup> A proposito del frammento paolino, deve notarsi che sia il corrispondente testo dei Basilici (*Bas.* 60.21.10 = BS 2898, 1s. = Heimb. V, 622), sia lo scolio di Dorotheus al passo (*sch.* 1 *ad Bas.* 60.21.10 = BS 3554, 17 s. = Heimb. V, 622), fanno specifico riferimento alla *pudicitia* dei *servi* e non a una generica *pudicitia*.

<sup>24</sup> Condotta richiamata anche in *Coll.* 2.5.4: *Fit autem iniuria vel in corpore, dum caedimur, vel verbis, dum convicium patimur, vel cum dignitas laeditur, ut cum matronae vel praetextatae comites abducuntur* e in Ulp. 57 *ad ed.* D. 47.10.9pr.: *Sed est quaestionis, quod dicimus re iniuriam atrocem fieri, utrum, si corpori inferatur, atrox sit, an et si non corpori, ut puta vestimentis scissis, comite abducto vel convicio dicto. et ait Pomponius etiam sine pulsatione posse dici atrocem iniuriam, persona atrocitatem faciente*, ove ci si domanda se l’*iniuria* inferta al corpo sia più grave di quella non inferta al corpo, come nel caso dell’*abductio* del *comes* o del *convicium*.

<sup>25</sup> Come viene specificato al § 21, chi avesse impiegato parole turpi non sarebbe incorso nelle sanzioni previste dal nostro editto.

colui che è tenuto a scortare un soggetto per la via pubblica<sup>26</sup> (sia egli – come ci dice Labeone – libero o schiavo, uomo o donna), ma chiarisce altresì – sempre sulla scorta delle osservazioni di Labeone – che l'*abductio* del *comes* si intende compiuta solo quando l'accompagnatore sia stato effettivamente allontanato dal proprio protetto e non in seguito a un semplice tentativo<sup>27</sup>. Oltre a ciò, Ulpiano puntualizza che vi sarà *abductio* non soltanto in seguito a violenza (*per vim abduxit*), ma anche nel caso in cui il *comes* sia stato semplicemente persuaso ad abbandonare uno dei soggetti protetti dalla clausola edittale.

Anche in relazione alle altre due condotte vietate, nel passo troviamo alcune precisazioni. In particolare, al § 20 si legge che – per configurare un'ipotesi rientrante nei comportamenti sanzionati dall'editto – l'*appellare* avrebbe dovuto essere tenuto *adversus bonos mores*. Allo stesso modo, anche l'*adsectari* – per poter essere ricondotto al delitto di *adtemptata pudicitia* – oltre a dover essere realizzato *contra bonos mores* (§ 23), avrebbe dovuto essere realizzato in silenzio e insistentemente (*tacitus frequenter*).

Ora, benché per alcuni non tutte le ipotesi prese in considerazione da Ulpiano fossero già presenti nell'editto<sup>28</sup>, secondo la ricostruzione

---

<sup>26</sup> Scrive M. MARRONE, *Considerazioni in tema di 'iniuria'*, in *Syntelesia Arangio-Ruiz*, I, Napoli, 1964, 480, che – per lungo tempo – a Roma le donne onorate non avrebbero potuto andar sole per la pubblica via, ma dovessero essere sempre accompagnate da schiavi o familiari (cfr. Naev. *Danae fragm.* 6; Sen. *contr.* 2.7.3). Si vedano in proposito le precisazioni di B. MUSSO, '*Adtemptata pudicitia*': *el acoso callejero en la experiencia jurídica romana*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos [Sección derecho romano]*, 42, 2020, 157 s.

<sup>27</sup> Come confermato dallo scolio al passo (che Heimabach attribuisce a Dorotheus, ma accanto al quale – invece – Scheltema pone l'asterisco, avvisando che *stellula indicat scholia, quae in marginibus manu recentiore scripta sunt*). Cfr. *sch.* 17 *ad Bas.* 60.21.17 = BS 3562, 24 ss.: Αφαιρείσζαι τὸν ἀκόλουζον δοκεῖ, ὡς εἶπεν ὁ Λαβεῶν, οὐχ ὁ ἐπιχειρήσας μόνον ἀφελκύσαι αὐτόν, ἀλλ'ὁ ἀφελόμενος καὶ παρασκευάσας αὐτόν μὴ συνείναι ἐκείνῳ, ὃν ἐφύλαττεν [...] = Heimb. V, 628: *abducere comitem videtur, ut Labeo ait, non qui abducere tantum tentavit, sed qui abduxit et effecit, ut cu meo non esset, quem custodiebat.* [...].

<sup>28</sup> In questo senso, A. GUARINO, *Le matrone*, cit., 267; E. PÓLAY, '*Iniuria*', cit., 113 s. Per una ricognizione della dottrina sul punto, si veda S. FUSCO, '*Edictum de adtemptata*

operata dal Lenel, dalla lettura congiunta dei passi esaminati dovrebbe invece inferirsi che fossero sanzionati sin dal principio tutti e tre i comportamenti descritti. Nella *Palingenesia* leggiamo, infatti, che le parole dell’editto sarebbero state:

*si quis matrifamilias (§ 15) aut praetextato praetextatae comitem abduxisse (§§ 16-18) sive quis eum eamve adversus bonos mores appellasse adsectatusve esse dicetur (§§ 19-23)*<sup>29</sup>.

Per lo studioso tedesco, pertanto, non sarebbe stata l’interpretazione successiva dei giuristi a portare all’enucleazione delle fattispecie illustrate da Ulpiano, dovendosi invece ritenere che l’editto stesso reprimesse – quando tenuti nei confronti di una *matrifamilias* o di un *praetextatus* – i tre comportamenti menzionati nel frammento del giurista severiano.

### 3. Rilevanza dei boni mores ed elemento soggettivo

Una volta individuate le condotte punibili, occorre procedere ad alcune ulteriori precisazioni. Abbiamo detto, infatti, poc’anzi che per configurare un’ipotesi rientrante nei comportamenti sanzionati dall’editto, l’*appellare* e l’*adsectari* avrebbero dovuto essere tenuti *adversus bonos mores*. È lo stesso Ulpiano, del resto, a ribadirlo ancora una volta in D. 47.10.15.23<sup>30</sup>, ove precisa che il nostro editto non permette di convenire in giudizio chiunque abbia realizzato una condotta riconducibile all’*adsectari* ovvero all’*appellari*, poiché è punibile esclusivamente colui che *contra bonos mores hoc facit*. Anche in *sch.* 17 *ad Bas.* 60.21.17<sup>31</sup> viene precisato che avrebbe configurato un’ipotesi

---

*puđicitia*’, in *D@S*, 9, 2010, nt. 39 e D. DE LAPUERTA MONTOYA, *Estudio sobre el ‘edictum de adtemptata puđicitia*’, Valencia, 1999, 79 ss.

<sup>29</sup> O. LENEL, ‘*Palingenesia Juris Civilis*’, II, Leipzig, 1889, 772 nt. 2.

<sup>30</sup> Riportato *supra*, § 2.

<sup>31</sup> BS 3562, 24 s. = Heimb. V, 628: [...] *appellare autem est, blandis verbis alterius puđicitiam attentare: hoc enim non est species convicii, sed bonos mores puđicitiae alicuius corrumpere studeat.* [...].

rientrante nel nostro editto l’impiego di blande parole che, contro i *boni mores*, fosse volto a corrompere la *pudicitia* di una persona.

Poiché – secondo la dottrina maggioritaria – la clausola relativa ai *boni mores* richiamata da Ulpiano sarebbe stata probabilmente contenuta nello stesso editto<sup>32</sup>, occorre domandarsi cosa si intende per *boni mores* in questo contesto<sup>33</sup>. In caso di *ademptata pudicitia*, infatti, non sembrerebbe sufficiente un generico *animus iniuriandi*<sup>34</sup>, essendo invece necessario – come sottolinea Schulz<sup>35</sup> – che l’agente attenti volontariamente ai *boni mores*, e cioè, per Guarino<sup>36</sup>, superi intenzionalmente quei limiti imposti dal «comune senso del pudore»; limiti che, come afferma ancora lo studioso napoletano, avrebbero

---

<sup>32</sup> Osserva, infatti, D. DE LAPUERTA MONTOYA, *El elemento subjetivo en el ‘edictum de ademptata pudicitia’: la contravención de los ‘boni mores’ como requisito esencial para la existencia de la responsabilidad*, in *Anuario da Faculdade de direito da Universidade da Coruña*, II, 1998, 241; EAD., *Estudio*, cit., 108 s., che, sebbene non sia pervenuto il testo dell’editto e non sia possibile affermarlo con assoluta certezza, è probabile che la clausola relativa ai *boni mores* fosse espressamente menzionata, analogamente a quanto accade per il *convicium* (Ulp. 77 *ad ed.* D. 47.10.15.2) o per la *iniuria quae servis fiunt* (Ulp. [77]<57> *ad ed.* D. 47.10.15.34). Del resto, come precisa M. KASER, *Rechtswidrigkeit und Sittenwidrigkeit im klassischen römischen Recht*, in *ZSS*, 60, 1940, 131, il riferimento ai *boni mores* era utilizzato piuttosto di frequente.

<sup>33</sup> Cfr. Ulp. [77]<57> *ad ed.* D. 47.10.15.23: [...] *neque enim si quis colludendi, si quis officii honeste faciendi gratia id facit, statim in edictum incidit*, ove Ulpiano contrappone il comportamento tenuto *contra bonos mores* a quello, invece, tenuto per scherzo o comunque onestamente. Precisa il giurista che solo colui che realizza i comportamenti puniti dall’editto *contra bonos mores* incorrerà nelle sanzioni previste dall’*edictum de ademptata pudicitia*. In proposito, osservano J. SANTA CRUZ TEIJEIRO, A. D’ORS, *A propósito de los edictos especiales ‘de iniuriis’*, in *AHDE*, 49, 1979, 657, che «habia que distinguir los casos en que estos actos no fueran deshonestos por ser en broma o de puro halago».

<sup>34</sup> Osserva F. SCHULZ, *Classical Roman Law*, Oxford, 1951, 597, che nelle fonti non appare il riferimento all’*animus iniuriandi*. In ogni caso, afferma R. CARDILLI, *Il problema*, cit., 849, che «nell’*interpretatio prudentium* dell’*actio iniuriarum* prevista nell’editto del pretore i giuristi restano saldi al principio di intenzionalità dell’atto lesivo compiuto».

<sup>35</sup> F. SCHULZ, *Classical Roman Law*, cit., 597. D. DE LAPUERTA MONTOYA, *El elemento*, cit., 241.

<sup>36</sup> A. GUARINO, *Le matrone*, cit., 268. Cfr. Ulp. [77]<57> *ad ed.* D. 47.10.15.23.

continuato – ancorché in misura differente nelle diverse epoche – ad essere avvertiti dalla comunità come imprescindibili<sup>37</sup>.

In tale prospettiva, non è difficile comprendere per quale motivo si ritenesse necessario accertare nel caso dell'*appellare* e dell'*adsectari*, e non nel caso del *comitem abducere*, che l'azione fosse stata volontariamente compiuta *adversus bonos mores*. Com'è stato notato in dottrina<sup>38</sup>, infatti, mentre nei primi due casi l'azione avrebbe anche potuto non essere contraria ai *boni mores*, nel terzo caso il solo fatto di allontanare l'accompagnatore dalla donna o dal giovane rappresentava in sé un atto contrario al buon costume e, quindi, un attentato alla *pudicitia* della persona<sup>39</sup>.

#### 4. Oggetto della tutela e categorie protette

Oggetto della tutela apprestata dall'editto era, dunque, come suggerisce la presunta rubrica dell'editto stesso, la *pudicitia*, e cioè

---

<sup>37</sup> Se riteniamo, come suggerisce D. DE LAPUERTA MONTOYA, *El elemento*, cit., 241, che la nozione di *boni mores* ricordata da Ulpiano in Ulp. [77] <57> ad ed. D. 47.10.15.6 in tema di *convicium*, sia la medesima alla quale fare riferimento in materia di *adtemptata pudicitia*, è chiaro che anche in quest'ultimo caso la norma non richiama *mores* individuali, ma i *mores* della *civitas*. Così M. MARRONE, *Considerazioni*, cit., 480.

<sup>38</sup> Osserva, infatti, F. RABER, *Grundlagen klassischer Injurienansprüche*, Wien-Köln-Graz, 1969, 55, che Lenel avrebbe ricostruito correttamente il contenuto dell'editto riferendo il requisito dei *boni mores* esclusivamente all'*appellare* e all'*adsectari*. Anche ad avviso di R. WITTMANN, *Die Körperverletzung an freien im klassischen römischen Recht*, München, 1972, 31, la clausola *adversus bonos mores*, che l'editto conteneva per le alternative *appellare* e *adsectari*, non avrebbe riguardato l'allontanamento del *comes*, dal momento che tale comportamento di per sé avrebbe rappresentato una deliberata violazione dei *boni mores*. In tal senso anche D. DE LAPUERTA MONTOYA, *El elemento*, cit., 242; EAD., *Estudio*, cit., 110 s.

<sup>39</sup> O – come afferma ancora Ulpiano – alla *dignitas*. A suo avviso, infatti, l'*iniuria* avrebbe potuto essere inferta al corpo, alla *dignitas* o avere a che fare con la cattiva reputazione di un soggetto: Ulp. 56 ad ed. D. 47.10.1.2: *Ommemque iniuriam aut in corpus inferri aut ad dignitatem aut ad infamiam pertinere: in corpus fit, cum quis pulsatur: ad dignitatem, cum comes matronae abducitur: ad infamiam, cum pudicitia adtemptatur*. L'*iniuria* avrebbe avuto a che fare con la *dignitas* quando fosse stato allontanato il *comes* dalla *matrona*, mentre avrebbe avuto a che fare con l'*infamia* quando fosse stata minacciata la *pudicitia*.



l'integrità e l'onorabilità (verosimilmente sessuale<sup>40</sup>) dei soggetti protetti, da intendersi in questo contesto – ad avviso di gran parte della dottrina – in senso oggettivo<sup>41</sup>. Fa notare, infatti, Guarino che – sebbene in D. 47.10.10 Paolo affermi genericamente che si avrà un'ipotesi di *adtemptata pudicitia* quando un soggetto avesse cercato di rendere impudica una persona pudica (*ut ex pudico impudicus fiat*)<sup>42</sup> – deve ritenersi che non fosse necessario ledere la «specificità moralità» del soggetto passivo, essendo sufficiente che la condotta realizzata dal soggetto attivo superasse «i limiti consentiti, in via generale, dai *boni more*»<sup>43</sup>. Ciò significa, in altre parole, che, per godere della tutela editale, il soggetto passivo non avrebbe dovuto essere concretamente incorrotto; secondo la lettura dello studioso napoletano, ancora oggi condivisa dalla gran parte degli studiosi che si sono occupati del tema, non si trattava di proteggere la *pudicitia* del singolo, ma l'immagine pubblica di alcune categorie di soggetti<sup>44</sup>.

Non a chiunque, difatti, il pretore assicurava protezione. Come si è detto, secondo la ricostruzione leneliana, l'editto avrebbe apprestato tutela esclusivamente ad alcuni soggetti, e cioè alla *materfamilias*, al *praetextatus* e, almeno secondo Gai. 3.220 e *Coll.* 2.5.4, altresì alla *praetextata*<sup>45</sup>.

In primo luogo, quindi, l'editto è volto a tutelare le *matresfamilias*.

---

<sup>40</sup> A proposito della *pudicitia* e del significato che a essa viene attribuito a Roma, si veda l'analisi di R. LANGLANDS, *Sexual Morality in Ancient Rome*, New York, 2006, 37 ss.

<sup>41</sup> Così M. MARRONE, *Considerazioni*, cit., 480. Analogamente S. FUSCO, ‘*Specialiter autem iniuria dicitur contumelia*’, Roma, 2020, 106.

<sup>42</sup> Riportato *supra*, § 2. Analogamente in Ulp. 57 *ad ed.* D. 47.10.9.4 si fa riferimento a colui che tentava di rendere *impudici* i destinatari delle sue attenzioni.

<sup>43</sup> A. GUARINO, *Le matrone*, cit., 272 s.

<sup>44</sup> Vedi in proposito E. CANTARELLA, *Secondo natura*, cit., 154, che distingue tra *pudicitia* sostanziale e *pudicitia* formale: mentre la prima coincide con la verginità, la seconda ha a che fare con l'immagine pubblica della *mater*.

<sup>45</sup> *Contra* T.A.J. MCGINN, *Prostitution, Sexuality, and the Law in the ancient Rome*, New York-Oxford 1998, 332, secondo il quale la *virgo*, e non la *praetextata*, rientrerebbe tra i soggetti protetti dall'editto.

In proposito, occorre premettere che – com’è noto – il termine è inteso in una pluralità di significati, da quello tecnico-giuridico di moglie *in manu*, proprio dell’epoca più risalente<sup>46</sup>, a quello sociale di donna *honorata*<sup>47</sup>. Secondo alcuni, sarebbe con l’avvento dell’epoca augustea (e con i cambiamenti con essa intervenuti) che la nozione di *materfamilias-matrona*<sup>48</sup> avrebbe coinciso con il concetto di donna *honesta*, contrapposta alla *paelex* e alla *meretrix*<sup>49</sup>. La nozione di *materfamilias*

<sup>46</sup> Secondo P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I. *Diritto di famiglia*, rist. 1925, Milano 1963, 13, nel periodo antico l’impiego di *materfamilias* «era riservato alla moglie del *paterfamilias* e più tardi almeno alla sposa che facesse parte della *familia*, cioè fosse soggetta alla *manus* del marito o del *paterfamilias* di questo». L’accezione di *materfamilias* come *uxor in manu mariti* sarebbe scomparsa intorno alla prima metà del II secolo d.C. In questo senso, M.V. SANNA, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico*. ‘*Matrimonium iustum*’ – ‘*matrimonium iniustum*’, Napoli, 2012, 178 nt. 90, sulla scorta delle osservazioni di W. WOŁODKIEWICZ, *Attorno al significato della nozione di ‘materfamilias’*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, III, Milano, 1983, 733 ss., per il quale il significato di *materfamilias* quale moglie *in manu* sarebbe stato sostituito nelle fonti classiche e postclassiche con il significato di donna *sui iuris*. Cfr. Ulp. 1 *inst.* D. 1.6.4; Tit. Ulp. 4.1.

<sup>47</sup> Cfr. Cic. *pro Cael.* 32: *si matrem familias secus, quam matronarum sanctitas postulas, nominamus*.

<sup>48</sup> Diversamente dalla gran parte della dottrina, non ritiene i due termini sinonimi M. TORELLI, *Lavinio e Roma. Riti iniziatici e matrimonio tra archeologia e storia*, Roma, 1984, 31, secondo il quale *matrona* sarebbe la sposa, mentre *materfamilias* sarebbe solo colei che è sposata a un *paterfamilias* e ha generato dei figli. Vedi anche Gellio (*noct. Att.* 18.6.7-9: 7. *sed matronam non esse appellatam, nisi quae semel peperit, neque matrem familias, nisi quae saepius, nullis veterum scriptorum auctoritatibus confirmari potest*. 8. *Enimvero illud impendio probabilis est, quod idonei vocum antiquarum enarratores tradiderunt, matronam dictam esse proprie, quae in matrimonium cum viro convenisset, quoad in eo matrimonio maneret, etiamsi liberi nondum nati forent, dictamque ita esse a matris nomine, non adepto iam, sed cum spe et omine mox adipiscendi*, 9. *unde ipsum quoque ‘matrimonium’ dicitur, matrem autem familias appellatam esse eam solam, quae in mariti manu mancipioque aut in eius, in cuius maritus, manu mancipioque esset, quoniam non in matrimonium tantum, sed in familiam quoque mariti et in sui heredis locum venisset*).

<sup>49</sup> Così, M.V. SANNA, *Matrimonio*, cit., 179 nt. 92, la quale osserva che la contrapposizione tra donna *honesta* e *paelex*, *meretrix* – già presente in fonti precedenti (cfr. Ter. *adel.* 747; Plaut. *most.* 190, *cist.* 78-80, *mil.* 789-793) – torna poi in Marcell. 26 *dig.* D. 23.2.41.1; Ulp. [77]<57> *ad ed.* D. 47.10.15.15; Paul. 3 *de adult.* D. 48.2.3.3; Ulp. 8 *disp.* D. 48.5.9.

come ‘donna di specchiata moralità’, secondo alcuni<sup>50</sup>, peraltro, nascerebbe proprio in ragione delle previsioni contenute nell’*edictum de adtemptata pudicitia*, a dimostrazione del fatto che la posizione familiare, sociale e culturale della *materfamilias* non può essere confinata sul terreno del giuridicamente irrilevante.

La coincidenza di *materfamilias*-*matrona*-donna *honorata* emerge, per il periodo, da numerosi passi contenuti nel Digesto, tra i quali è sufficiente qui ricordare un notissimo frammento di Ulpiano,

Ulp. 59 *ad ed.* D. 50.16.46.1: ‘*matrem familias*’ *accipere debemus eam, quae non inboneste vixit: matrem enim familias a ceteris feminis mores discernunt atque separant. proinde nihil intererit, nupta sit an vidua, ingenua sit an libertina: nam neque nuptiae neque natales faciunt matrem familias, sed boni mores,*

nel quale si precisa che il termine *materfamilias* compete non solo alla *nupta*, ma altresì alla *vidua*, non solo all’*ingenua* ma altresì alla *liberta*: sarebbero infatti i *boni mores*, secondo il giurista, a fare di una donna una *materfamilias*<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Così P. GIUNTI, ‘*Mores*’ e ‘*interpretatio prudentium*’ nella definizione di ‘*mater familias*’. Una qualifica fra ‘*conventio in manum*’ e ‘*status*’ di ‘*sui iuris*’, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Professor Filippo Gallo*, I, Napoli, 1997, 335 ss. Secondo R. FIORI, ‘*Materfamilias*’, in *BIDR*, 96-97, 1993-1994, 487 s., le varie fonti dalle quali emerge una definizione di *materfamilias* possono essere suddivise in cinque gruppi, in uno dei quali il termine *materfamilias* ricorre in riferimento all’*honestas* e alla *pudicitia*, accanto ai *praetextati*, alle *virgines* o agli *ingenui*, e cioè accanto a soggetti che avrebbero potuto potenzialmente essere oggetto di *stuprum*.

<sup>51</sup> In proposito, R. FIORI, ‘*Materfamilias*’, cit., 479 ss.; M.V. SANNA, *Matrimonio*, cit., 182 s. Osserva A. ROMANO, ‘*Matrimonium iustum*’, Napoli, 1996, 83, che probabilmente il significato di *materfamilias* che troviamo in Ulp. 59 *ad ed.* D. 50.16.46.1 si collega alla progressiva estinzione della *manus*. Per A. CARCATERA, ‘*Materfamilias*’, in *AG*, 123, 1940, 115 ss., l’esaltazione dei *boni mores* che troviamo nel frammento ulpiano sarebbe postclassica e bizantina.

Oltre alla *materfamilias*, l’editto avrebbe poi protetto quei giovani, di regola di età inferiore ai 17 anni, vestiti della *toga praetexta*<sup>52</sup> e, perciò, individuati con il lemma *praetextati*.

Se, dunque, i soggetti protetti dall’editto sono la *materfamilias* e il *praetextatus*, ad essere tutelata parrebbe essere solo la «dignità sociale» di questi ultimi; dignità sociale che avrebbe potuto essere rilevata, come nota ancora Guarino, grazie alla *vestis* o all’*habitus* portati dal soggetto. Difatti, al pari del giovane *praetextatus*, che prende il proprio nome dalla toga che indossa, anche la *materfamilias*, detta appunto *stolata*<sup>53</sup>, avrebbe potuto essere – almeno tendenzialmente – facilmente riconosciuta per strada proprio grazie alla *stola* purpurea, spesso abbinata al *pallium*, che la copriva sino ai piedi e costituiva senza dubbio segno distintivo di un determinato ceto sociale<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> Occorre ricordare che non a tutti era concesso di indossare la toga *praetexta*. In proposito, ricorda R. FIORI, ‘*Materfamilias*’, cit., 481 nt. 19, che – ad esempio – per lungo tempo ai figli di libertini non era permesso indossarla, anche se nati da *iustae nuptiae*. Solo successivamente, almeno a coloro che fossero nati *ex iusta matrefamilias*, sarebbe stato consentito. Cfr. Macrob. *sat.* 1.6.12-14.

<sup>53</sup> In alcuni testi le *matronae* vengono, infatti, definite *stolatae*. Cfr. *CIL* X.5918; Petr. *satyr.* 44.23. In proposito, si rinvia a S. FUSCO, ‘*Specialiter autem iniuria*’, cit., 88 s.

<sup>54</sup> Osserva D. DE LAPUERTA MONTROYA, *Estudio*, cit., 90 s., che l’editto avrebbe verosimilmente protetto solo le matrone d’alto rango. *Contra*, B. MUSSO, ‘*Adtemptata pudicitia*’, cit., 153, per il quale ad essere tutelate dall’editto sarebbero state le *matresfamilias* appartenenti a qualsiasi condizione sociale. È probabile che – come osserva A. GUARINO, *Le matrone*, cit., 275 e s. – il problema riguardi non tanto la protezione offerta dall’editto (verosimilmente estesa a tutte le *matresfamilias*), quanto piuttosto l’identificazione delle *matronae* di estrazione popolare. Sebbene, infatti, l’editto proteggesse anche queste ultime, si pone un problema in relazione al loro eventuale riconoscimento per strada, dal momento che non sarebbero certamente uscite di casa abbigliate come le matrone di alto rango. Per quanto, infatti, anche le donne libere di basso rango uscissero per strada altrettanto coperte, difficilmente si sarebbe potuto scambiarle per *matronae* altolocate. Riferisce, infatti, B.M. COMUCCI BISCARDI, *Donne di rango e donne di popolo nell’età dei Severi*, Firenze, 1987, 49, che – ben diversamente dalle matrone di alto rango, com’è ovvio – «le donne del popolo stentavano a procurarsi un vestito».

### 5. *Problema dell'abito del soggetto offeso*

Anche grazie all'abito indossato, quindi, il soggetto che avesse voluto realizzare la condotta punibile avrebbe potuto rendersi conto di chi aveva davanti. Almeno astrattamente, dunque, per le strade di Roma la categoria sociale alla quale ciascuno apparteneva avrebbe potuto essere intuibile con facilità sin dal primo sguardo<sup>55</sup>. Se, però, ciò è vero, è altresì vero che, specialmente in alcuni periodi, non era affatto infrequente che le regole relative all'abbigliamento non venissero rispettate<sup>56</sup>. Non a caso, Ulpiano prende in considerazione il caso dell'*appellare* rivolto sia a *virgines* vestite da schiave, sia a matrone abbigliate da meretrici (quindi, possiamo supporre, con la toga o la tunica corta<sup>57</sup>) e afferma che – in entrambe le circostanze – l'illecito avrebbe dovuto considerarsi meno grave:

---

<sup>55</sup> Come confermato da moltissime fonti, dunque, non v'è dubbio che a Roma l'abito fosse fortemente caratterizzante: attraverso il vestito sarebbe stato possibile conoscere il livello sociale di colui/colei che lo indossava. Cfr. Ulp. 44 *ad sab. D.* 34.2.23.2: *Vestimenta omnia aut virilia sunt aut puerilia aut muliebria aut communia aut familiarica. virilia sunt, quae ipsius patris familiae causa parata sunt, veluti togae tunicae palliola vestimenta stragula amfitapa et saga reliquaque similia. puerilia sunt, quae ad nullum alium usum pertinent nisi puerilem, veluti togae praetextae aliculae chlamydes pallia quae filiis nostris comparamus. muliebria sunt, quae matris familiae causa sunt comparata, quibus vir non facile uti potest sine vituperatione, veluti stolae pallia tunicae capitia zonae mitrae, quae magis capitis tegendi quam ornandi causa sunt comparata, plagulae penulae. communia sunt, quibus promiscui utitur mulier cum viro, veluti si eiusmodi penula palliumve est et reliqua huiusmodi, quibus sine reprehensione vel vir vel uxor utatur. familiarica sunt, quae ad familiam vestiendam parata sunt, sicuti saga tunicae penulae lintea vestimenta stragula et consimilia.* In proposito, T.A.J. MCGINN, *Prostitution*, cit., 332 ss. La tripartizione del mondo femminile in schiave, matrone e prostitute, come osserva A. GUARINO, *Le matrone*, cit., 273, è ricorrente nei testi antichi. Cfr. Hor. *sat.* 1.2.62-63: *quid inter est in matrona, ancilla peccesne togata?* Sul ruolo sociale dell'abito a Roma, si veda C. FAYER, '*Meretrix?*'. *La prostituzione femminile nell'antica Roma*, Roma, 2013, 420 ss.

<sup>56</sup> Si veda in proposito la dura critica di Tertulliano in *apolog.* 6.3 (*video inter matronas atque prostibulas nullum de habitu discrimen relictum*), che afferma che non v'è più differenza nel modo di abbigliarsi di matrone e prostitute. Cfr. *cult. fem.* 2.12.1; *pall.* 4.9. Per un commento di tali fonti, v. C. FAYER, '*Meretrix?*', cit., 458 ss.

<sup>57</sup> In molti testi, infatti, le meretrici prendevano il nome di *togatae*. Cfr. Iuv. *sat.* 2.69-76 e 4.121-125; Hor. *sat.* 1.2.62-63 e 1.2.101-103; Tib. 1.6.67-68 e 4.10.3-4; Ov. *fast.* 4.134-135; Sen. *Phil. nat. quaest.* 7.31; Mart. *epigr.* 1.35.8-9 e 1.96.4-9. In proposito, v.

Ulp. [77] <57> *ad ed. D. 47.10.15.15: Si quis virgines appellasset, si tamen ancillari veste vestitas, minus peccare videtur: multo minus, si meretricia veste feminae, non matrum familiarum vestitae fuissent. si igitur non matronali habitu femina fuerit et quis eam appellavit vel ei comitem*<sup>58</sup> *abduxit, iniuriarum tenetur.*

Per Ulpiano, dunque, sembrerebbe peccare di meno (*minus peccare videtur*) colui che avesse insidiato con parole (*appellasset*) *virgines*<sup>59</sup> vestite da *ancillae*, ancora meno (*multo minus*) colui che avesse realizzato lo stesso comportamento nei confronti di una *femina* vestita da prostituta e non da *materfamilias*. Nonostante tale premessa, però, il giurista prosegue affermando che, anche se la donna non fosse stata in abito matronale, colui che l’avesse insidiata con parole ovvero avesse allontanato da lei il *comes*, avrebbe risposto per *iniuria* (*iniuriarum tenetur*).

Come è evidente anche a un primo sguardo, il passo pone non pochi problemi, a lungo discussi in dottrina. Anzitutto, occorre comprendere per quale motivo Ulpiano impieghi all’inizio del frammento il comparativo *minus*. È possibile che – com’è stato osservato<sup>60</sup> – il giurista stia proseguendo un discorso già iniziato, nel quale verosimilmente prendeva in considerazione il caso opposto dell’*appellatio* rivolta a *virgines* vestite in modo consono. Meno perspicuo

---

S. FUSCO, ‘*Specialiter autem iniuria*’, 88 nt. 53. Non pare, tuttavia, fosse previsto alcun obbligo di indossare la toga per le meretrici, come sottolinea C. FAYER, ‘*Meretrix*’, cit., 426.

<sup>58</sup> Nel passo successivo, nel commentare la clausola edittale illustrata nel paragrafo precedente, Ulpiano spiega chi è il *comes*. Cfr. Ulp. [77]<57> *ad ed. D. 47.10.15.16* (riportato *supra*, § 2). In proposito, v. A.D. MANFREDINI, *Cedere il passo alle signore*, in *Fundamina*, 20.2, 2014, 593 ss. e, più recentemente, B. MUSSO, ‘*Adtemptata pudicitia*’, cit., 157 ss., che si sofferma sull’etimologia della parola *comes*.

<sup>59</sup> Sebbene – come si è detto – l’editto fosse volto alla protezione della *materfamilias*, non deve stupire che Ulpiano faccia riferimento alle *virgines*. Difatti, come osserva R. FIORI, ‘*Materfamilias*’, cit., 497 s., in seguito alle leggi di Augusto, «il valore semantico del termine fu accresciuto sino a ricomprendere, oltre alla *nupta*, anche la *vidua* e la *virgo*». Del resto, in generale, prosegue Fiori, a partire da un certo momento, saranno definite *matresfamilias* «le donne *sui iuris* e le donne *honestae*, anche se non sposate». Cfr. *supra*, § 4.

<sup>60</sup> A. GUARINO, *Le matrone*, cit., 263.

è, invece, il motivo per cui Ulpiano, dopo aver affermato che sembra peccare di meno colui che avesse richiamato per strada *virgines* o *matronae* non abbigliate in modo adeguato alla loro condizione, ritenga che di conseguenza (*igitur*) potesse essere convenuto in giudizio per *iniuria* colui che avesse ‘appellato’ colei che non avesse indossato il *matronalis habitus*, o avesse allontanato da lei il *comes*.

L’evidente iato tra la prima e la seconda parte del passo, per giunta introdotta dall’*igitur*<sup>61</sup>, ha indotto numerosi studiosi a ritenere il frammento non genuino. Non si comprenderebbe, difatti, a loro avviso, per quale motivo il giurista severiano si sia occupato di due diverse fattispecie ed abbia effettuato quella che pare essere una gradazione del *peccare*, se poi le conseguenze processuali sarebbero state le medesime. Stupisce, infatti, che l’offensore – pur ‘peccando di meno’ qualora l’abito fosse risultato fuorviante rispetto al rango di colei che lo indossava – sembri essere comunque tenuto a titolo di *iniuria*. Per alcuni, tale incongruenza potrebbe spiegarsi solo aggiungendo un *non*, che si sarebbe perso nella trascrizione, prima di *iniuriarum tenetur*<sup>62</sup>; solo

<sup>61</sup> Nota, infatti, F. RABER, *Frauentracht und ‘Iniuria’ durch ‘Appellare’*: D. 47.10.15.15, in *Studi in onore di E. Volterra*, III, Milano, 1971, 634, che la discontinuità tra le due parti del frammento non sarebbe così evidente se si eliminasse l’*igitur*.

<sup>62</sup> Come già suggerito dall’Haloander e dal Brenkmann sulla base della versione del passo presente in alcuni manoscritti. Cfr. TH. MOMMSEN, *Digesta Iustiniani Augusti*, II, Berolini, 1870, 777. Anche per R.J. POTHIER, *Pandectae*, III.4, Parisiis, 1821, 345 e J.G. FUCHS, *Stellung und Aufgabe des Richters im modernen Strafrecht*, in *Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht*, 75, 1959, 33, dovrebbe emendarsi il ‘non’. A loro avviso, sarebbe la *ratio contextus* a richiedere la negazione dell’*actio iniuriarum*. Per Fuchs, in particolare, il significato del frammento risulterebbe falsato senza la negazione: la conclusione con *igitur* sarebbe completamente priva di senso senza il ‘non’. Se il passo si leggesse senza il ‘non’, per lo studioso, risulterebbe in contraddizione con quanto si legge in Ulp. 56 *ad ed.* D. 47.10.3.4: *Si quis hominem liberum ceciderit, dum putat servum suum, in ea causa est, ne iniuriarum teneatur* e con Paul. 55 *ad ed.* D. 47.10.18.4-5: 4. *At cum aliquis filium familias patrem familias putat, non potest videri iniuriam patri facere, non magis quam viro, si mulierem viduam esse credat, quia neque in personam eorum confertur iniuria nec transferri personae putationem ex persona filiorum ad eos potest, cum affectus iniuriam facientis in hunc tamquam in patrem familias consistat*. 5. *Quod si scisset filium familias esse, tamen, si nescisset, cuius filius esset, dicerem, inquit, patrem suo nomine iniuriarum agere posse: nec minus virum, si ille nuptam esse sciret: nam qui haec non ignorat, cuicumque patri, cuicumque marito per*

in tal modo il ragionamento ulpiano risulterebbe consequenziale, dal momento che, apparentemente in armonia con quanto affermato nel precedente periodo, non potrebbe essere convenuto in giudizio con l'*actio iniuriarum* colui che avesse disturbato per strada la donna che, non indossando abiti matronali, lo avesse indotto in errore. In alternativa, per altri, dovrebbe sopprimersi il *non* che precede *matronali habitus*<sup>63</sup>. Anche così, il senso del frammento risulterebbe sufficientemente chiaro, essendo il legittimato passivo colui che avesse disturbato una *matrona* abbigliata come tale<sup>64</sup>.

Sebbene molti Autori abbiano ipotizzato che il passo fosse spurio, altrettanti hanno invece propeso per la sua genuinità<sup>65</sup>. Tra questi,

---

*filium, per uxorem vult facere iniuriam*, in tema di errore. Secondo Fuchs, i tre passi sarebbero dominati dalla stessa *ratio*, perciò non si spiegherebbe la diversa conclusione. Per un'accurata analisi delle posizioni dottrinali sul punto si rinvia a A.F. RABER, *Frauentracht*, cit., 534 ss.

<sup>63</sup> In questa prospettiva, C. VAN BYNKERSHOEK, ‘*Observationum iuris romani libri quattuor*’, VI, cap. 25, Lugduni Batavorum, 1710, 444, che sostiene altresì che vi fosse un punto interrogativo alla fine del passo.

<sup>64</sup> Per G. BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, in *ZSS*, 66, 1948, 346 s., il verbo *peccare* sarebbe rilevante solo da un punto di vista morale e non giuridico; per tale motivo, dovrebbe eliminarsi tutta la prima parte del passo, che risulterebbe così: *si non matronali habitu femina fuerit, qui eam appellavit vel ei comitem abduxit iniuriarum non tenetur. Contra*, T. VON MAYER-MALI, *Studien zum Vertrag III: Das Gesetz als Entstehungsgrund von Obligationen*, in *RIDA*, 12, 1965, 437 ss. e 442 ss.; ID., *Obligamur necessitate*, in *ZSS*, 96, 1966, 58 nt. 39, che considera autentico il testo di Mod. 2 reg. D. 44.7.52pr.: *Obligamur aut re aut verbis aut simul utroque aut consensu aut lege aut iure honorario aut necessitate aut ex peccato*, ove Modestino parla di obbligo *ex peccato*. In questo senso si esprime anche F. RABER, *Frauentracht*, cit., 643 ss., per il quale la tesi del Beseler non sarebbe convincente.

<sup>65</sup> Non aiutano in proposito i Basilici, nei quali il testo dell'Anonimo riproduce, seppur sinteticamente, il contenuto e il senso di Ulp. [77]<57> *ad ed. D. 47.10.15.15* (*Bas. 60.21.15 = BT 2900, 8 ss. = Heimb. V, 627: Qui appellat mulierem ancillae habitu vestitam, vel meretricis, minus quidem peccat, tenetur tamen actione iniuriarum. Et qui abduxit comitem eius, sive servus sit, sive liber, mas vel femina, in publico vel private loco*), mentre nello scolio al passo (attribuito da Heimbach a Dorotheus) – sebbene venga ribadito che colui che molesta la *virgo* abbigliata da *ancilla* pecca meno, ancora meno in caso fosse abbigliata da meretrice – si afferma contraddittoriamente che, qualora la donna *habitu vestita mulier fuit*, colui che l'avesse ‘appellata’ o avesse da lei allontanato il *comes*,



possiamo ricordare Wittmann, Santa Cruz, D’Ors e De la Puerta Montoya, per i quali il frammento sarebbe, perlomeno nella sostanza, genuino<sup>66</sup>. Tale genuinità si giustificherebbe, a loro avviso, sulla base una ricostruzione del testo fondata essenzialmente sul rapporto intercorrente tra il nostro editto e l’editto generale *de iniuriis*. Secondo tali studiosi, non sarebbe stato responsabile di *adtemptata pudicitia* colui che avesse infastidito per strada una donna vestita da schiava o meretrice; tuttavia, nel caso in cui la donna importunata, pur non portando l’abito matronale richiesto, si fosse rivelata una matrona, l’offensore avrebbe risposto della propria condotta sulla base dell’editto generale *de iniuriis*. In altre parole, a loro avviso, solo la *matrona* che avesse indossato un abito consono alla propria condizione avrebbe potuto ricevere tutela dall’editto *de adtemptata pudicitia*; colei che, invece, non si fosse abbigliata adeguatamente, avrebbe ricevuto tutela esclusivamente dall’editto generale *de iniuriis*. Per questi studiosi, l’abito sembrerebbe – quindi – costituire un presupposto oggettivo ai fini dell’applicazione dell’editto *de adtemptata pudicitia*: l’*habitus* in quanto tale, caratterizzando oggettivamente il soggetto (o, meglio, la sua onorabilità sessuale e la sua immagine pubblica), avrebbe garantito una tutela che altrimenti non sarebbe stata concessa<sup>67</sup>. In questa

---

*iniuriarum tenetur*. Cfr. *sch.* 15 *ad Bas.* 60.21.15 = BS 3562, 17 ss. = Heimb. V, 627: [...] *si igitur matrumfamilias habitu vestita mulier fuit, et quis eam appellavit, vel comitem ei abduxit, iniuriarium tenetur* [...].

<sup>66</sup> R. WITTMANN, *Die Körperverletzung an freien im klassischen römischen Recht*, München, 1972, p. 30 ss.; ID., *Die Entwicklungslinien der klassischen Injurienklage*, in ZSS, 91, 1974, 314 ss. e, in particolare, 320; J. SANTA CRUZ TEIJEIRO, A. D’ORS, *A propósito*, cit., 1979, 653 ss.; D. DE LAPUERTA MONTOYA, *Estudio*, cit., 111 ss. Anche F. RABER, *Frauentracht*, cit., 633 ss., è convinto della genuinità del frammento, ma ritiene che si siano perse alcune linee tra il secondo e il terzo paragrafo (altrimenti l’*igitur* non si spiegherebbe). A suo avviso, peraltro, contro il molestatore di strada si deve concedere l’*actio per adtemptata pudicitia*, sebbene l’abito indossato l’abbia indotto in errore. Cfr. *infra*, nt. 72.

<sup>67</sup> D. DE LAPUERTA MONTOYA, *Estudio*, cit., 77 ss., afferma che la tutela apprestata dall’*edictum de adtemptata pudicitia* era prevista, com’è noto, solo per determinati soggetti, oggettivamente caratterizzati dal modo di vestire. Allo stesso modo, per J. SANTA CRUZ TEIJEIRO, A. D’ORS, *A propósito*, cit., 658, dalla cui analisi la studiosa

prospettiva, il giusto abito sarebbe – perciò – un elemento necessario nella configurazione stessa del delitto. Di conseguenza, la sua eventuale inadeguatezza rispetto al rango del soggetto tutelato avrebbe escluso automaticamente la responsabilità per *adtemptata pudicitia* dell’offensore: nella prospettiva ulpiana, infatti, non vi sarebbe stata alcuna *pudicitia* da tutelare nei casi presi in considerazione nel passo. Per Wittmann, in particolare, colui che si fosse rivolto a una *matrona* abbigliata da prostituta non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile per *pudicitia adtemptata*, dal momento che la *vestis meretricia* di per sé avrebbe segnalato la «Bereitschaft zur körperlichen Hingabe gegen Entgelt»<sup>68</sup>.

Mentre, però, ad avviso di Wittmann, la concessione dell’*actio iniuriarum* (cui fa riferimento Ulpiano nella chiusa del frammento) avrebbe trovato giustificazione nell’*iniuria* commessa dall’agente ai danni del marito della *materfamilias* abbigliata da *meretrix*<sup>69</sup>, per gli studiosi spagnoli – invece – l’*actio iniuriarum* sarebbe stata concessa in via residuale, a tutela di tutti quei soggetti che, non essendosi abbigliati in modo adeguato al proprio rango, non avrebbero potuto ricevere tutela dall’editto speciale. Affermano, infatti, espressamente Santa Cruz e d’Ors che l’*actio iniuriarum* generale (e non quella speciale) deve essere

---

prende le mosse, alla *matrona* che non avesse esteriorizzato attraverso l’abito la propria condizione, avrebbe potuto essere concessa solo l’azione generale e non l’*actio* derivante dal nostro editto. Ritiene che l’abito fosse un elemento necessario «for implementing the delict» anche E. PÓLAY, ‘*Iniuria*’, cit., 159, il quale tuttavia, non si sofferma sul frammento ulpiano e sembra semplicemente ritenere (diversamente da quanto afferma Ulpiano) che l’*actio iniuriarum* non sarebbe stata concessa contro il molestatore di una *materfamilias* abbigliata da prostituta: «the doer cannot be sued with *actio iniuriarum*».

<sup>68</sup> R. WITTMANN, *Die Entwicklungslinien*, cit., 31.

<sup>69</sup> Per tale motivo, a suo avviso, Ulpiano avrebbe affermato che l’agente *iniuriarum tenetur*. Ritiene, infatti, R. WITTMANN, *Die Entwicklungslinien*, cit., 31, che il giurista severiano avrebbe avuto in mente quest’ultimo caso (e non quello dell’errore), quando – nel secondo paragrafo del frammento – afferma che l’offensore sarebbe stato tenuto per *iniuria*. Solo se letto in questo modo, il frammento (e, in particolare, l’allocuzione ‘*multo minus peccare videtur*’) diventerebbe a suo avviso comprensibile. Cfr. *infra*, nt. 90.

concessa «cuando sufre los atentados al pudor tipificados en el edicto especial una mujer que no llevara el traje de mujer honesta»<sup>70</sup>.

A loro avviso, dunque, sembrerebbe che l'*actio iniuriarum* dovesse essere sempre concessa nel caso in cui una donna priva dell'abito matronale avesse subito uno dei comportamenti sanzionati dall'*edictum de adtemptata pudicitia*.

Non è chiaro, tuttavia, se – nella loro prospettiva – anche l'eventuale *error in persona* nel quale sarebbe potuto incorrere l'agente a causa dell'assenza del *matronalis habitus* rilevasse ai fini della concessione dell'*actio* prevista dal *generale edictum* in materia di *iniuria*<sup>71</sup>.

Maggiormente chiara sul punto è, invece, Fusco, che ritiene che, nel caso preso in esame in Ulp. [77]<57> *ad ed.* D. 47.10.15.15, l'*error in persona* causato dall'abito<sup>72</sup> avrebbe certamente «escluso l'*animus* di

<sup>70</sup> Secondo J. SANTA CRUZ TEIJEIRO, A. D'ORS, *A propósito*, cit., 658, quanto ritiene Ulpiano in D. 47.10.15.15 deve essere letto in parallelo con il frammento trádito in Ulp. [77]<57> *ad ed.* D. 47.10.15.21: *Qui turpibus verbis utitur, non temptat pudicitiam, sed iniuriarum tenetur*, ove ancora Ulpiano afferma che l'atto di rivolgersi con parole indecenti (*turpia verba*) a una delle persone che potrebbero essere vittime di un'aggressione alla *pudicitia*, non dà luogo all'azione speciale di *adtemptata pudicitia*, ma all'*actio iniuriarum* generale. Allo stesso modo, secondo i due studiosi, si concederebbe questa azione (e non quella speciale) quando, come si è detto, una donna che non indossa l'abito di una *matrona honesta* (D. 47.10.15.15: *non matronali habitu*) subisce una delle aggressioni tipizzate nell'editto speciale.

<sup>71</sup> Abbastanza netto in proposito è R. WITTMANN, *Die Entwicklungslinien*, cit., 31, per il quale non avrebbe potuto ritenersi responsabile per *adtemptata pudicitia* colui che avesse creduto di avere davanti una *meretrix* e non una *matrona*: in quel caso, infatti, sarebbe mancata del tutto la volontà di offendere la *pudicitia* di quest'ultima. Se il presunto reo considera una matrona come una prostituta (a causa della *vestis* indossata), con il suo comportamento non vuole comprometterne la *pudicitia*, non vuole – in altre parole – cercare di renderla *impudica*. Sul punto, cfr. *infra*, nt. 81.

<sup>72</sup> Fa riferimento all'errore nel quale sarebbe incorso l'agente anche F. RABER, *Frauentracht*, cit., 633 ss. e, in particolare, 643. Lo studioso, in primo luogo, sembra escludere che un abbigliamento consono al rango fosse un requisito oggettivo affinché l'editto *de adtemptata pudicitia* fosse applicabile. Pertanto, a suo avviso, non sarebbe stato l'abito indossato dal soggetto aggredito, ma l'errore dell'autore dell'aggressione (causato dall'abbigliamento) a escludere (o ridurre) la sua responsabilità. Per Raber, infatti, anche se una donna si presenta in pubblico vestita da prostituta, non si può essere certi che sia realmente una prostituta, dal momento

offendere una matrona, ma non quello di attentare alla *pudicitia* di altri individui»<sup>73</sup>; *pudicitia* che si vorrebbe tutelata dal generale editto *de iniuriis*, secondo quanto emergerebbe da altro noto passo ulpiano, trädito in

Ulp. 57 *ad ed. D.* 47.10.9.4: *Si quis tam feminam, tam masculum, sive ingenuos sive libertinos, inpudicos facere adtemptavit, iniuriarium tenebitur. Sed et si servi pudicitia adtemptata sit, iniuriarium locum habet,*

nel quale il giurista afferma sia che avrebbe dovuto ritenersi responsabile di *iniuria* colui che avesse attentato alla *pudicitia* di una persona (sia essa uomo o donna, ingenuo o liberto), sia che sarebbe stato ugualmente ritenuto responsabile per *iniuria* colui che avesse attentato alla *pudicitia* di un servo<sup>74</sup> o di una serva<sup>75</sup>. Sicché, sarebbe

---

che – soprattutto in certe epoche – i vestiti non avrebbero marcato così chiaramente il ceto sociale di appartenenza. Cfr. Tac. *ann.* 3.33; Tert. *apol.* 6.3. Di conseguenza, l’agente, pur potendo invocare l’errore (affermando di essersi rivolto alla *matrona* ritenendola una prostituta), sarà comunque tenuto *actione iniuriarum*. L’errore, quindi, a suo avviso, potrà essere preso in considerazione solo nell’*aestimatio* del giudice, come testimonia l’impiego del *minus* e del *multo minus peccare* presenti nel nostro passo. In proposito, però, occorre osservare che è proprio il *multo minus* impiegato da Ulpiano per il caso della *matrona* abbigliata da *meretrix* a lasciare intendere che la responsabilità dell’agente è solo attenuata e non del tutto assente, come avrebbe invece dovuto verosimilmente essere in caso di *error in persona* (cfr. *infra*, nt. 81). In caso di errore, invero, sembra maggiormente plausibile che – ove fosse stata concessa l’*actio* – l’organo giudicante decidesse di non condannare l’agente, anziché limitarsi a ridurre la pena. Non bisogna dimenticare, infatti, che, come osserva G. PUGLIESE, *Studi*, cit., 88, «l’elasticità del criterio additato ai *recuperatores* per la *condemnatio* è tale da riflettersi non solo sulla questione del *quantum*, ma pure su quella dell’*am*». Conseguentemente, nei giudizi estimatori sarebbe stato possibile – ad avviso dello studioso – non solo calibrare l’ammontare della pena, ma altresì decidere, nel caso in cui la condanna non fosse apparsa conforme al *bonum aequum*, di non condannare affatto.

<sup>73</sup> S. FUSCO, ‘*Specialiter autem iniuria*’, cit., 96.

<sup>74</sup> La chiusa del passo non sarebbe genuina ad avviso di M. MARRONE, *Considerazioni*, cit., 481 nt. 32. Secondo lo studioso, i servi non avrebbero potuto essere tutelati dall’editto in questione «dato l’uso dei padroni (non condannato dalla morale corrente) di prostituire i propri schiavi». Nondimeno, occorre rilevare, a mio avviso,

stata protetta non solo la *pudicitia* di *matronae* e *praetextati*, ma altresì quella di una molteplicità di soggetti, ancorché l’offesa alla *pudicitia* di questi ultimi configurasse esclusivamente «un’ingiuria ‘semplice’»<sup>76</sup>. Secondo tale impostazione, dunque, l’aver importunato per strada una donna per bene vestita da schiava o da meretrice, o comunque priva dell’abito matronale, avrebbe comportato «semplice ingiuria, in conseguenza dell’errore indotto nell’offensore da un abbigliamento non consono al rango»; l’errore, infatti, in questo caso non avrebbe escluso «l’*animus* di attentare all’onorabilità di una donna, integrando, in conseguenza, come rileva Ulpiano, un’*iniuria* meno grave»<sup>77</sup>.

Ora, mentre per la donna *ancillae vestita* sembrerebbe doversi fare un discorso a parte, verosimilmente legato alle previsioni dell’editto *de iniuriis quae servi fiunt*<sup>78</sup>, per quanto riguarda la donna in abiti da

---

che non solo in questo passo viene fatto riferimento alla *pudicitia* dei servi, che – pertanto – parrebbe essere in certo modo tutelata. Cfr. *supra*, nt. 23 e *infra*, nt. 78.

<sup>75</sup> Sebbene il passo parli solo di schiavi e non anche di schiave, è probabile che il giurista si stia comunque riferendo alla *pudicitia* di entrambi. In questo senso, F. RABER, *Frauentracht*, cit., 645 e nt. 64. Cfr. Iul. *I.S. de ambig. D. 32.62: Qui duos mulos habebat ita legavit: ‘mulos duos, qui mei erunt cum moriar, heres dato’: idem nullos mulos, sed duas mulas reliquerat. respondit servius deberi legatum, quia mulorum appellatione etiam mulae continentur, quemadmodum appellatione servorum etiam servae plerumque continentur. id autem eo venit, quod semper sexus masculinus etiam femininum sexum continet*, ove il giurista afferma che quando si parla di servi, ci si sta riferendo anche alle *servae*, dal momento che il maschile conterrebbe anche il femminile.

<sup>76</sup> S. FUSCO, ‘*Specialiter autem iniuria*’, cit., 95.

<sup>77</sup> S. FUSCO, ‘*Specialiter autem iniuria*’, cit., 95.

<sup>78</sup> Non sappiamo se l’editto li nominasse, ma gli schiavi – espressamente menzionati da Ulpiano in D. 47.10.9.4 – sembrerebbero, perlomeno in certa misura, godere della tutela apprestata dal pretore. Non è, infatti, improbabile che, come sostenuto da A. GUARINO, *Le matrone*, cit., 270 ss., se si coordina il contenuto dell’*edictum de ademptata pudicitia* con quello dell’editto *de iniuriis quae servi fiunt*, il pretore potesse decidere se ammettere o denegare l’azione nel caso in cui la molestia fosse stata rivolta a una schiava o uno schiavo. Da quanto afferma Ulpiano in Ulp. [77] <57> *ad ed. D. 47.10.15.34: Praetor ait: ‘Qui servum alienum adversus bonos mores verberavisse deve eo iniussu domini quaestionem habuisse dicitur, in eum iudicium dabo. item si quid aliud factum esse dicitur, causa cognita iudicium dabo*’, sappiamo infatti che il pretore promise un’azione contro colui che avesse fustigato *contra bonos mores* o sottoposto a tortura (senza autorizzazione da parte del *dominus*) uno schiavo altrui, mentre sarebbe stata

meretrice e, in generale, per colei che *non matronali habitu femina fuerit*, tale lettura – pur ricca di suggestioni – non convince appieno, dal momento che se si ritiene assente (in ragione dell’abito indossato e dell’errore indotto nell’offensore) l’elemento soggettivo necessario ai fini dell’applicazione dell’editto *de adtemptata pudicitia*, per la medesima ragione dovrebbe ritenersi altresì assente anche l’*animus iniuriandi* richiesto per l’applicazione del generale *edictum*. Non convince, infatti, l’idea che il disturbatore di una passante non abbigliata adeguatamente non potesse essere convenuto in giudizio sulla base dell’*edictum de adtemptata pudicitia* a causa dell’*error in persona* nel quale era incorso l’agente, ma potesse essere invece ritenuto responsabile in base all’*edictum* generale, qualora la donna molestata si fosse rivelata una *matrona*.

Una volta ammessa, a mio avviso, la possibilità che l’azione venga concessa anche nel caso della *matrona* abbigliata da *meretrix* o, comunque, della donna priva dell’abito matronale, non sembra opportuno distinguere tra *iniuria* cosiddetta ‘semplice’ e *iniuria ex edicto de adtemptata pudicitia*. Difatti, l’*error in persona* eventualmente determinato dall’abito avrebbe verosimilmente comportato la mancata concessione non solo dell’azione per *adtemptata pudicitia*, ma altresì dell’*actio* per *iniuria* ‘semplice’<sup>79</sup>.

---

necessaria una *causae cognitio* ai fini della concessione dell’*actio* negli altri casi di *iniuria*. Sicché è su questa base che, presumibilmente, sarebbe stato possibile per il *dominus* offeso dall’attentato alla *pudicitia* del proprio schiavo o della propria schiava, chiamare in giudizio il disturbatore di strada. Una volta ammessa l’azione, l’organo giudicante avrebbe deciso a quanto sarebbe ammontata l’eventuale condanna. Sull’*edictum de iniuriis quae servi fiunt* e in generale sulle *iniuriae* patite dallo schiavo, si veda P. ZILLOTTO, *Le ingiurie allo schiavo*, in *TSDP*, 13, 2020, 1 ss.

<sup>79</sup> Sulla base di quanto si legge in alcuni noti passi ulpiane in tema di *iniuria*, infatti, deve intendersi esclusa la responsabilità per coloro che non sappiano di compiere *iniuria* o, comunque, non siano in grado di capire a chi la stanno arrecando: Ulp. 56 *ad ed. D. 47.10.3.2-4*: 2. *Itaque pati quis iniuriam, etiamsi non sentiat, potest, facere nemo, nisi qui scit se iniuriam facere, etiam si nesciat cui faciat*. 3. *Quare si quis per iocum percutiat aut dum certat, iniuriarum non tenetur*. 4. *Si quis hominem liberum eiderit, dum putat servum suum, in ea causa est, ne iniuriarum teneatur*. Per il giurista severiano, inoltre, non sarà ritenuto responsabile colui che *per iocum* avesse percosso un altro o colui che – credendolo un

Anche volesse ammettersi che, sulla scorta di quanto affermato da Ulpiano in D. 47.10.9.4, l’*edictum generale de iniuriis* tutelasse effettivamente la *puđicitia* di una pluralità di individui<sup>80</sup> (ai quali, invece,

---

suo schiavo – avesse percorso un uomo libero. In tale prospettiva, non dovrebbe, quindi, potersi ritenere colpevole di *iniuria* nemmeno colui che per errore (peraltro indotto dalla stessa persona offesa) avesse inconsapevolmente infastidito per strada una *matrona* ritenendola una meretrice per via dell’abito indossato. In caso di errore, quindi, è lecito supporre che la responsabilità dell’agente dovesse essere esclusa e non solo ridotta. Se, dunque, Ulpiano si stesse effettivamente occupando di un caso di *error in persona*, il contenuto del nostro passo si porrebbe in aperta contraddizione con quanto affermato dallo stesso giurista nei frammenti che precedono, come sostenuto da J.G. FUCHS, *Stellung*, cit., 33 (sulla cui lettura, cfr. *supra*, nt. 62). Occorre ulteriormente precisare, in proposito, che – nel caso preso in esame da Ulpiano in D. 47.10.15.15 – non sembrerebbe rilevare il principio enunciato in Paul. 55 *ad ed.* D. 47.10.18.3: *Si iniuria mihi fiat ab eo, cui sim ignotus, aut si quis putet me Lucium Titium esse, cum sim Gaius Seius: praevalet, quod principale est, iniuriam eum mihi facere velle: nam certus ego sum, licet ille putet me alium esse quam sum, et ideo iniuriarum habeo*. Nella circostanza presa in esame da Paolo (Gaio Seio e non Lucio Tizio) non è rilevante ai fini della configurazione dell’*iniuria*. Allo stesso modo, anche nella configurazione dell’*adtemptata pudicitia*, sembra doversi ritenere irrilevante l’eventuale errore circa la precisa identità della destinataria della *blanda oratio*. Perché si configuri *adtemptata pudicitia* (e sia esperibile la relativa azione), infatti, sembra doversi ritenere determinante esclusivamente l’errore circa lo *status* della vittima, al pari di quanto si legge in Paul. 55 *ad ed.* D. 47.10.18.4, frammento nel quale Paolo si occupa di un caso in cui l’errore circa lo *status familiae* della vittima avrebbe avuto valore decisivo nella configurazione dell’*iniuria* (in questa circostanza nei confronti del *pater* o del marito). In proposito, vedi le considerazioni di E. STOLFI, *Studi sui “libri ad edictum” di Pomponio*, II. *Contesti e pensiero*, Milano, 2001, 258 s., che – in tema di *iniuria* (e non solo) – rileva come vi sia, almeno sino a una certa soglia, una «attenzione ai fattori psicologici come elemento differenziante le conseguenze processuali».

<sup>80</sup> Anche se appare più probabile che Ulpiano in D. 47.10.9.4 intendesse fare riferimento, comunque, alla *puđicitia* protetta tramite l’editto speciale, nonostante il generico riferimento a *femina* e *masculus*, *ingenuus* e *libertinus*. Tutti questi soggetti, infatti, potrebbero astrattamente considerarsi appartenenti alle categorie protette dall’editto. Si vedano, infatti, in proposito, le considerazioni svolte *supra*, § 4, ove si precisa che il termine *materfamilias* compete non solo alla *nupta*, ma anche alla *vidua*, all’*ingenua* e alla *liberta*. Cfr. Marcell. 26 *dig.* D. 23.2.41.1; Ulp. 59 *ad ed.* D. 50.16.46.1. In proposito, vedi le considerazioni di M.V. SANNA, *Matrimonio*, cit., 182 s., che osserva come anche la *liberta* concubina del *patronus* mantenga il *nomen matronae*.

*l'edictum de adtemptata pudicitia* – riservato, come si è detto, a *matronae e praeextati* – non avrebbe apprestato protezione alcuna), non sembra che, almeno nel caso della meretrice, potesse esservi una *pudicitia* meritevole di tutela<sup>81</sup>. Di conseguenza, difficilmente il comportamento di colui che viene oggi definito ‘pappagallo da strada’, almeno quando inconsapevolmente rivolto a una matrona nella convinzione che si tratti di una meretrice, sembrerebbe poter essere considerato idoneo a configurare *iniuria*, foss’anche semplice.

---

<sup>81</sup> In tale prospettiva, sul finire del 700, J. VOET, ‘*Commentarius ad Pandectas, sub. tit. de iniuriis et fam. libellis*’, § 13, Coloniae Allobrogorum, 1778, 827, che sostiene che tra *iniuriarum* e *tenetur* avrebbe dovuto aggiungersi *vix*, perché nel caso in cui una donna fosse stata abbigliata addirittura da meretrice, il venir ‘*appellata*’ per strada non avrebbe potuto configurare un attentato al suo onore. Così anche G.F. FALCHI, *Diritto penale romano (I singoli reati)*, Padova, 1932, 67, per il quale mentre nel caso della schiava si pecca di meno, ma comunque si pecca, perché l’agente crede «di appellare alla *pudicitia* di una serva», nel caso della donna vestita da prostituta, non vi sarebbe alcuna ingiuria perché mancherebbe «essenzialmente l’agire ingiurioso, ritenendo l’agente nella donna una meretrice». Su questa base lo studioso, però, di fatto si discosta dal testo del frammento e sembra aggiungere un ‘*non*’ a *iniuriarum tenetur*. Nel medesimo senso si esprime altresì F. SCHULZ, *Classical Roman Law*, cit., 597, per il quale il frammento sarebbe interpolato, dal momento che colui che avesse parlato in modo lascivo a una donna abbigliata da prostituta non avrebbe avuto intenzione di violare i *boni mores* e, pertanto, la sua azione non sarebbe ricaduta nell’ambito applicativo dell’editto de *adtemptata pudicitia*. Allo stesso modo, non sembra ritenere meritevole di tutela la *pudicitia* di una prostituta F. RABER, *Frauentracht*, cit., 640, per il quale la *meretrix* è colei alla quale si può parlare in modo osceno senza violare i *boni mores*. Poiché, secondo quanto si legge in Ulp. [77]<57> *ad ed. D. 47.10.15.20* (riportato *supra*, § 2) *appellare est blanda oratione alterius pudicitiam adtemptare*, per il caso della prostituta non potrebbe configurarsi attentato alla *pudicitia*: la *meretrix*, infatti, non conservando il suo pudore (cfr. Ulp. 1 *ad leg. Iul. et Pap. D. 23.2.43pr.*) e abbandonandosi alla libidine altrui (cfr. C. 9.9.20), non serba una *pudicitia* che possa essere violata dall’*appellatio*, poiché è un’impudica (cfr. Quint. *inst. or.* 8.4.2). Sembra non ritenere meritevole di tutela la *pudicitia* di una prostituta altresì S. FUSCO, ‘*Specialiter autem iniuria*’, cit., 96, quando prende in considerazione l’ipotesi opposta della meretrice abbigliata da *matrona*.



La conclusione alla quale giunge Ulpiano, il quale ritiene che l'*actio iniuriarum* debba, invece, essere concessa<sup>82</sup> nei casi presi in considerazione in D. 47.10.15.15, suggerisce – pertanto – di percorrere un'altra via.

È bene notare prima di tutto che il frammento non fornisce alcun elemento utile né alla valutazione della condotta dell'agente, né all'eventuale *error in persona* nel quale quest'ultimo sarebbe incorso in ragione dell'abito indossato dalla passante. Dal tenore letterale del passo, infatti, sembra potersi inferire esclusivamente che la donna non fosse abbigliata in modo adeguato alla propria condizione, ma non che – per tale motivo – l'offensore fosse caduto in errore<sup>83</sup> e non avesse, perciò, agito *adversus bonos mores*, proponendosi di ledere con la propria condotta la sua onorabilità, la sua *dignitas*, la sua *puđicitia*<sup>84</sup>.

Difatti, se il caso preso in esame da Ulpiano avesse riguardato un'ipotesi di *error in persona*, sarebbe stata verosimilmente compromessa sia la configurabilità del delitto, sia l'esperibilità dell'azione: l'errore, invero, assumendo le vesti di scriminante (o causa di giustificazione, che dir si voglia), avrebbe escluso – come si è detto – l'*animus iniuriandi* (sia generico, sia specifico) e comportato, da un lato, la mancata

---

<sup>82</sup> Non è possibile soffermarsi in questa sede sulla legittimazione attiva dell'*actio*. Basti qui ricordare che la legittimazione sarebbe potuta dipendere dalla condizione del soggetto passivo dell'*iniuria* (se *sui iuris* o *alieni iuris*, ad esempio). In proposito, si rinvia all'analisi di D. DE LAPUERTA MONTOYA, *Estudio*, cit., 161 ss.

<sup>83</sup> Errore che fosse tale da eliminare completamente il dolo nell'offensore e escludesse, di conseguenza, la possibilità che quest'ultimo fosse ritenuto responsabile di *iniuria*. In generale, infatti, occorre ricordare che in materia di *iniuria* – come osserva G. PUGLIESE, *Studi*, cit., 87 – il giudice sarà chiamato non solo a valutare se oggettivamente il fatto racchiuda «gli estremi dell'*iniuria*», ma altresì se quello stesso fatto costituisca «delitto da parte del suo autore per mancanza di dolo nel caso specifico (D. 47.10.3-4; D. 47.10.18.4; D. 47.10.15.45), o per difetto di imputabilità (D. 47.10.3.1; P.S. 5.4.2)».

<sup>84</sup> Possiamo – infatti – almeno supporre che, oltre all'abito, anche altri indicatori potessero aiutare nell'identificazione di una passante, quali il luogo nel quale si trovava, l'atteggiamento e via dicendo. In proposito, si veda l'analisi di C. FAYER, '*Meretrix*', cit., 463 ss., sui luoghi dedicati all'attività meretricia.

configurazione del delitto e, dall’altro, l’improcedibilità dell’*actio iniuriarum*<sup>85</sup>.

Pertanto, che Ulpiano affermi che l’agente sarebbe stato tenuto per *iniuria* (*iniuriarum tenetur*) e l’azione avrebbe dovuto essere concessa anche quando fosse mancato il *matronalis habitus*, lascia supporre – a mio avviso – che non fosse stato commesso *error in persona* e l’offensore, essendo verosimilmente a conoscenza del rango della donna che stava importunando, avesse agito deliberatamente, nella consapevolezza di offendere una *matrona*<sup>86</sup>.

Ciò premesso, rimane da chiarire se – per il giurista – l’*actio* che avrebbe dovuto essere concessa fosse, comunque, quella derivante dall’*edictum generale de iniuriis* (sempre che se ne ammetta l’esistenza) ovvero l’azione *ex edicto de adtemptata pudicitia*.

Posto che negli editti speciali non sembra che vengano promesse azioni tipiche<sup>87</sup> (e, pertanto, non stupisce che Ulpiano parli genericamente di *actio iniuriarum*), occorre comprendere se, nei casi presi in considerazione nel passo, la sola assenza dell’abito matronale – pur non inducendo in errore l’offensore – comportasse che non si riscontrasse alcuna *pudicitia* da tutelare e, dunque, l’*actio* da concedersi, in via residuale, fosse quella prevista per l’*iniuria* semplice, ovvero si

<sup>85</sup> A proposito della rilevanza dell’*error*, vedi I. ZAMBOTTO, *La struttura polimorfa dell’errore nella sfera degli illeciti di diritto romano*, in *Jus*, 3, 2022.

<sup>86</sup> In tale circostanza, la condotta dell’agente sarebbe risultata non solo dolosa, ma anche contraria ai *boni mores*, così come richiesto dall’editto ai fini della concessione dell’azione per *adtemptata pudicitia*.

<sup>87</sup> In tal senso, A. MANFREDINI, *Contributi allo studio dell’‘iniuria’ in età repubblicana*, Milano, 1977, 183 ss., il quale precisa che – per ogni fattispecie specifica – «la formula concessa nella promessa editale è l’*actio iniuriarum*». Ugualmente A. METRO, *Recensione a M.J. BRAVO BOSCH, La injuria verbal colectiva*, Madrid, 2007, in *Iura*, 56, 2006-2007, 301, a sostegno dell’ipotesi relativa alla posteriorità degli editti speciali rispetto all’editto generale (sostenuta da M.J. BRAVO BOSCH, *La injuria*, cit., 63 ss.), osserva come le azioni speciali non sembrano essere caratterizzate da uno specifico *nomen iuris*, che infatti manca del tutto nelle fonti, le quali – al contrario – «richiamano sempre la generale *actio iniuriarum*». Osserva, infatti, correttamente anche S. FUSCO, ‘*Specialiter autem iniuria*’, cit., 94, che «il rimedio processuale del *generale edictum* e degli editti speciali era in ogni caso l’*actio iniuriarum*».

configurasse comunque un’ipotesi di *adtemptata pudicitia* e l’azione da concedersi fosse, invece, quella derivante dall’editto speciale.

A mio avviso, alcuni dati sembrerebbero deporre verso quest’ultima soluzione.

In primo luogo, se si ritenesse, in accordo con Pugliese, che l’*actio iniuriarum* cosiddetta generale<sup>88</sup> non fosse soggetta al termine annuale di decadenza, cui sarebbero state invece soggette le azioni derivanti dai singoli editti (*convincium*, *adtemptata pudicitia*, *infamatio*), non avrebbe senso che si concedesse un’azione perpetua contro il disturbatore di una *matrona* abbigliata da meretrice, mentre contro colui che avesse molestato una *materfamilias* abbigliata in modo adeguato alla propria condizione sarebbe stata concessa un’*actio* avente, invece, termine annuale di decadenza<sup>89</sup>.

In secondo luogo, non bisogna dimenticare che Ulpiano afferma che l’offensore, nel caso della *virgo* vestita da *ancilla* e della *matrona* abbigliata da *meretrix*, pecca *minus* e *multo minus* rispetto, deve supporre, all’ipotesi tradizionale sanzionata dall’*edictum de adtemptata pudicitia* (quella, cioè, della *matrona* abbigliata adeguatamente), quasi a suggerire una gradazione all’interno della medesima fattispecie<sup>90</sup>, e cioè dell’*adtemptata pudicitia*.

---

<sup>88</sup> Legata, cioè, secondo G. PUGLIESE, *Studi*, cit., 112, all’*iniuria* civile nata intorno alla norma delle XII Tavole e non derivante dal presunto *edictum* generale, in merito alla cui esistenza lo studioso nutre dei dubbi. Cfr. *supra*, nt. 19.

<sup>89</sup> Così, G. PUGLIESE, *Studi*, cit., 112, sulla scorta delle osservazioni svolte da O. LENEL, *Textkritische Miscellen*, in *ZSS*, 39, 1918, 126 e da M. WLASSAK, *Zum römischen Provinzialprozess*, Wien, 1919, 66 nt. 23. Pugliese ritiene assai significativo il fatto che l’*actio iniuriarum* venga inserita da Ulpiano tra le azioni che si sarebbero estinte ‘*morte*’: Ulp. 2 *ad ed. D.* 2.12.3pr.: *Solet etiam messis vindemiarumque tempore ius dici de rebus quae tempore vel morte periturae sunt. morte: veluti furti: damni iniuriae: iniuriarum atrocium: qui de incendio ruina naufragio rate nave expugnata rapuisse dicuntur: et si quae similes sunt. item si res tempore periturae sunt aut actionis dies exiturus est.* Ad avviso dello studioso, la circostanza che tutte le azioni della prima categoria siano tutte perpetue, indurrebbe a supporre che per l’*actio iniuriarum* generale non operasse il termine di decadenza annuale.

<sup>90</sup> Non convince l’interpretazione del *minus* e del *multo minus* presenti nel frammento offerta da R. WITTMANN, *Die Entwicklungslinien*, cit., 32, per il quale Ulpiano, quando afferma che ‘*multo minus si meretricia veste feminae fuissent*’, avrebbe avuto in mente

Pertanto, poiché il delitto sembrerebbe configurarsi – nella prospettiva ulpiana – a prescindere dall’abito indossato dalla persona offesa, l’azione concessa parrebbe essere quella derivante dall’editto speciale<sup>91</sup>.

Come, del resto, sosteneva Pernice<sup>92</sup> ormai più di un secolo fa, chi avesse insediato per strada una *materfamilias*, anche se abbigliata da prostituta, sarebbe stato responsabile di *adtemptata pudicitia*, dal momento che l’offesa alla *pudicitia* della *matrona* – pur essendo in certa misura scusabile (*multo minus peccare*) in ragione della veste indossata – sarebbe comunque stata volontariamente cagionata<sup>93</sup>.

---

l’ipotesi dell’*iniuria* commessa ai danni del marito della *matrona* in veste da prostituta (e non quella dell’*error in persona*), poiché solo così l’allocuzione ‘*multo minus peccare videtur*’ e la conclusione dell’ultima frase acquisterebbero senso. Dal tenore letterale del passo, tuttavia, non sembra potersi in alcun modo inferire che Ulpiano si stesse riferendo all’*iniuria* perpetrata ai danni del marito, la cui stessa esistenza può solo essere presunta, anche alla luce del significato attribuito alla nozione di *materfamilias* nel periodo di riferimento, che – come si è detto *supra*, § 4 – non implicava necessariamente che la donna fosse sposata.

<sup>91</sup> In tal senso, M.J. BRAVO BOSCH, *Algunas consideraciones*, cit., 50, che dà per scontato che l’azione della quale si sta occupando Ulpiano sia quella per *adtemptata pudicitia*.

<sup>92</sup> A. PERNICE, ‘*Labeo*’. *Römisches Privatrecht im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit*, II.2, Halle, 1895, 31 e nt. 4. Così anche R. MASCHKE, *Die Persönlichkeitsrechte des römischen Inuriensystems*, Breslau, 1903, 46 e 89.

<sup>93</sup> Per usare le parole di A. PERNICE, *Römisches Privatrecht*, cit., 31: «Man kann ihm ‘keinen grossen Vorwurf machen’ (*minus peccare videtur*); aber er hat Anstoss erregt». Il fatto che l’offesa nei confronti della *matrona* sia stata volontariamente arrecata comporta, per Pernice, che l’elemento soggettivo richiesto per la configurazione dell’*adtemptata pudicitia* risulti integrato. Dobbiamo ritenere, dunque, che – per lo studioso – il fatto che la condotta sia stata volontariamente realizzata dall’agente, comporta che si intenda presente l’elemento soggettivo necessario per determinare se il delitto sia suscettibile di persecuzione come *iniuria* (e cioè il dolo e l’*animus iniuriandi*). Ciò sembra essere in linea con quanto affermava M. KASER, *Typisiert ‘dolus’ im altrömischen recht*, in *BIDR*, 65, 1962, 79 ss., secondo il quale il dolo non sarebbe un elemento che deve essere provato, dal momento che sarebbe implicito nel delitto legalmente tipizzato; di conseguenza, una volta che si dà prova dell’atto, anche il dolo sarà considerato provato. In merito all’elemento soggettivo nell’*iniuria*, si rinvia a M.J. BRAVO BOSCH, *Sobre el dolo y la culpa en la ‘iniuria’*, in *AUFDUDC*, 11, 2007, 81 ss. e, in particolare, 87, la quale precisa che, per perseguire una determinata condotta come

Diversamente da quanto avrebbe fatto Wittman più di cinquanta anni dopo, Pernice non opera alcuna distinzione tra responsabilità in base all'*edictum de adtemptata pudicitia* e responsabilità in base all'editto generale: nella sua prospettiva, Ulpiano, quando afferma che l'offensore *iniuriarum tenetur*, starebbe certamente riferendosi all'azione concessa sulla base dell'*edictum de adtemptata pudicitia*<sup>94</sup>. Tale azione verrebbe, infatti, concessa anche nel caso della *matrona* in paramenti da prostituta, perché la condotta sarebbe stata volontariamente tenuta dal disturbatore e l'offesa alla *pudicitia* della *matrona* oggettivamente arrecata: l'offensore avrà peccato molto meno, sottolinea Pernice, ma avrà comunque arrecato offesa<sup>95</sup>. L'agente, dunque, agendo volontariamente e – bisogna aggiungere – *contra bonos mores*, se si ammette che sapesse di avere davanti una *matrona*, avrebbe realizzato una condotta espressamente volta a ledere la *pudicitia* di quest'ultima, che – pur dovendosi verosimilmente considerare in certo modo 'inferiore' rispetto alla *pudicitia* di colei che avesse rispettato i canoni di abbigliamento imposti – sembra dover essere comunque tutelata.

Sicché, pare doversi ritenere che l'assenza dell'abito matronale non avrebbe determinato di per sé l'assenza dell'elemento soggettivo necessario ai fini della configurazione di un'ipotesi di *adtemptata pudicitia* e, conseguentemente, non avrebbe compromesso l'esperibilità della relativa azione.

---

*iniuria*, la stessa dovrà essere inferta volontariamente e con l'intenzione di causare un «perjuicio moral» (e, cioè, con *animus iniuriandi*).

<sup>94</sup> Afferma A. PERNICE, *Römisches Privatrecht*, cit., 31 e nt. 4, che, trattandosi sempre di *iniuria*, l'azione concessa in caso di *adtemptata pudicitia* sarebbe comunque l'*actio iniuriarum*. Anche J. PLESCIA, *The Development*, cit., 283, quando si riferisce all'azione prevista dall'*edictum de adtemptata pudicitia*, parla di *actio aestimatoria iniuriarum*, senza operare distinzioni con l'*actio* che sarebbe stata concessa sulla base del *generale edictum*. A suo avviso, infatti, l'*edictum de adtemptata pudicitia* «was based on the formula of the *actio aestimatoria iniuriarum*, that is say the penalty was subject to the discretionary power of the *index* or *recuperatore*».

<sup>95</sup> A. PERNICE, *Römisches Privatrecht*, cit., 31. Non pienamente condivisibile pare, tuttavia, il riferimento al testo dei Basiliici operato dallo studioso alla nt. 4, che non sembra potersi considerare risolutivo per la questione in esame, stante l'incongruenza tra testo e scolio. In proposito, cfr. *supra*, nt. 65.

Diversamente da quanto sostenuto da parte della dottrina recenziore, dunque, l’abito – pur costituendo un valido indicatore della *pudicitia* di un soggetto, in quanto tale sicuramente valutabile in giudizio – non costituirebbe un elemento necessario nella configurazione del delitto di *adtemptata pudicitia*. Di conseguenza, la sua eventuale presenza non rilevarebbe sulla concessione dell’azione prevista dall’editto speciale, quanto piuttosto sull’entità della condanna. Deve, infatti, ricordarsi che il giudizio relativo all’*adtemptata pudicitia* è un giudizio estimatorio<sup>96</sup>, in occasione del quale il giudice avrebbe avuto modo di

---

<sup>96</sup> La formula dell’*actio iniuriarum*, come spesso accade, non ci è pervenuta, ma può ricavarsi da alcune testimonianze, sulla base delle quali O. LENEL, *Das ‘Edictum’*, cit., 320 ss., ha proposto una ricostruzione nella quale è presente solo la *demonstratio*, seguita dalla *condemnatio incerta al bonum et aequum: Quod dolo malo Nm.Nm. Ao.Ao. pugno mala percussa est, qua de re agitur, quantam pecuniam vobis bonum aequum videbitur ob eam rem Nm.Nm.Ao.Ao. condemnari, dumtaxat HS [...], tantam pecuniam, si non plus quam annus est, cum de ea re experiundi potestas fuit, recuperatores Nm.Nm.Ao.Ao. condemnato, si non parat absolvo*. Inizialmente, il procedimento coinvolgeva un collegio di *recuperatores*, che sarebbe poi stato sostituito nelle fonti classiche dal *iudex unus*. Il tema dell’organo competente a giudicare in materia di *iniuria* è stato a lungo dibattuto in dottrina, anche in ragione del fatto che nelle fonti vengono menzionati sia i *recuperatores*, sia il *iudex unus*. Secondo la gran parte della dottrina più risalente, per una ricognizione della quale si rinvia a D. DE LAPUERTA MONTOYA, *Estudio*, cit., 149 nt. 57, in un primo momento le lesioni fisiche sarebbero state di competenza del collegio dei *recuperatores*, mentre le *iniuriae* di nuova creazione sarebbero state devolute al *iudex unus*. Cfr. Gell. *noct. Att.* 20.1.13; Cic. *de imm.* 2.59-60. Meno chiaro è se al *iudex unus* fosse permesso giudicare anche in materia di lesioni fisiche, dal momento che in numerose fonti viene fatto generico riferimento al *iudex* per tutte le tipologie di *iniuria*. Cfr. Ulp. [77]<57> *ad ed. D.* 47.10.15.39; Paul. 45 *ad ed. D.* 47.10.16; Ulp. 57 *ad ed. D.* 47.10.17.2; Ulp. 57 *ad ed. D.* 47.10.17.5-6; Paul. 10 *ad sab. D.* 47.10.31. Per O. LENEL, *Das ‘Edictum’*, 320 ss., il riferimento al *iudex* presente nelle fonti ora elencate sarebbe il risultato dell’intervento dei compilatori, che avrebbero sostituito con *iudex* il termine *recuperatores* invece presente nei frammenti. Tuttavia, per alcuni tale lettura non terrebbe nel debito conto la circostanza che in altre fonti, precedenti alla compilazione, si parla di *iudex* in tema di *iniuria atrox*, la cui nozione, com’è noto, include al suo interno anche le lesioni fisiche. Cfr. Gai. 3.224; Paul. Sent. 5.4.7; *Coll.* 2.2.1. Per TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, cit., 784 ss., tale circostanza confermerebbe l’idea che il giudizio avrebbe potuto essere devoluto dal magistrato competente sia al collegio di *recuperatores*, sia al singolo *iudex*, mentre per R.

valutare caso per caso il grado di responsabilità del soggetto, anche (ma non solo) in ragione dell’abito indossato dal soggetto offeso.

È noto, infatti, come afferma anche Gaio in

---

WITTMANN, *Die Körperverletzung*, cit., 28, i *recuperatores* sarebbero stati competenti a giudicare le lesioni fisiche gravi e il giudice unico quelle più lievi. Ancora diversa la lettura di P. GIRARD, *Les Jurés de l’action d’injures*, in *Mélanges Gérardin*, Paris, 1907, 225 ss., per il quale – posto che, dopo l’emanazione della *lex Cornelia de iniuriis* sillana, non sarebbe più stato possibile esperire l’*actio iniuriarum* per le lesioni fisiche – sulla scorta di quanto afferma Ulpiano in Ulp. 57 *ad ed. D. 47.10.7.6: Posse hodie de omni iniuria, sed et de atroci civiliter agi Imperator noster rescripsit*, deve ritenersi che solo con il rescritto di Caracalla (al quale fa riferimento il giurista nel passo) sarebbe stato nuovamente possibile agire civilmente per ogni tipo di *iniuria*. Questo spiegherebbe, ad avviso dello studioso, perché nelle fonti più tarde si menziona solo il *index unus* per ogni tipo di *iniuria*. Per G. PUGLIESE, *Studi*, cit., 98 e 152 ss., tuttavia, non solo il passo preso in considerazione da Girard sarebbe spurio e di evidente origine compilatoria, ma la teoria stessa dello studioso francese sarebbe priva di qualsiasi base, dato l’ampio numero di testi giuridici e letterari (tra gli altri, cfr. Sen. *ben. 5.8.4*), nei quali viene fatta menzione della possibilità di esperire l’*actio iniuriarum* per i casi di *iniuria in corpore* anche nel periodo compreso tra la *lex Cornelia* e la costituzione di Severo e Caracalla richiamata in Ulp. 57 *ad ed. D. 47.10.7.6*. Come, peraltro, ha osservato più di recente anche D. DE LAPUERTA MONTOYA, *Estudio*, cit., 152, la lettura di Girard non sembrerebbe conciliarsi con quanto affermano Gaio e Labeone, giuristi del I e del II secolo d.C. e, dunque, antecedenti a Caracalla. Secondo quanto afferma Ulpiano in 57 *ad ed. D. 47.10.7.1*, infatti, già Labeone avrebbe affrontato il problema della concessione dell’*actio iniuriarum* a colui che è stato percosso sul capo con una spada, confermando così l’esistenza – al tempo di Augusto e, perciò, dopo Silla – di una azione civile per le *iniuriae* fisiche. Allo stesso modo, anche quanto si legge in Gai. 3.224 confermerebbe che già sotto Antonino Pio si applicava la regola enunciata da Ulpiano in D. 47.10.7.6. Per la studiosa, dunque, non può che ritenersi – in accordo con U. VON LÜBTOW, *Zum Römischen injurienrecht*, in *Labeo*, 15.2, 1969, 144 – che il termine *index* che troviamo nelle fonti indichi genericamente i *recuperatores*, ai quali sarebbe spettata la competenza a giudicare sulle lesioni fisiche, oppure – se non si ritiene ammissibile tale lettura – indichi che, a partire da un determinato momento, si permise che tutti i giudizi in materia di *iniuria* venissero giudicati innanzi al *index unus*. In ogni caso, sottolinea ancora De Lapuerta Montoya, in relazione ai casi di *ademptata pudicitia* tale problema non si pone, dal momento che il giudizio sarebbe stato sempre devoluto al *index unus*.

Gai. 3.224: *Sed nunc alio iure utimur. permittitur enim nobis a praetore ipsis iniuriam aestimare, et iudex uel tanti condemnat, quanti nos aestimauerimus, uel minoris, prout illi uisum fuerit; sed cum atrocem iniuriam praetor aestimare soleat, si simul constituerit, quantae pecuniae eo nomine fieri debeat uadimonium, hac ipsa quantitate taxamus formulam, et iudex, qui possit uel minoris damnare, plerumque tamen propter ipsius praetoris auctoritatem non audet minuere condemnationem,*

che, successivamente all'intervento del pretore in materia di *iniuria*<sup>97</sup>, venne introdotta l'*aestimatio*, che avrebbe quindi consentito la stima del danno subito. Più precisamente, nella fase *in iure* il pretore, in accordo con le parti, avrebbe inserito la richiesta della pena nella formula, mentre nella fase *apud iudicem*, il giudice avrebbe potuto condannare alla somma richiesta o a una inferiore<sup>98</sup>.

Sicché, che l'abito non fosse un elemento costitutivo del delitto, ma un semplice indicatore del rango della persona, troverebbe pertanto conferma anche nella struttura dell'azione<sup>99</sup>.

## 6. Conclusioni

Alla luce di quanto detto, emerge un quadro dell'*adtemptata pudicitia* che, seppur sfumato in molti punti, mantiene un tratto deciso nelle sue linee essenziali. Non sembra, infatti, potersi dubitare, ad esempio, della centralità dell'azione pretoria, che – attraverso l'emanazione dell'editto

---

<sup>97</sup> Intervento di cui non vengono precisati i termini nel passo. Che sia stato il pretore a intervenire in materia di *iniuria* sembrerebbe essere confermato anche da un passo di Gellio (*noct. Att.* 20.1.13: *Propterea inquit praetores postea hanc abolescere et relinqui censuerunt iniuriisque aestumandis recuperatores se daturos edixerunt*), ove si legge che i pretori avrebbero incaricato dei *recuperatores* affinché stimassero le *iniuriae*. In proposito, si rinvia all'ampia analisi di A.D. MANFREDINI, '*Quod edictum*', cit., 85 ss. Per una ricognizione della dottrina sul punto, si rinvia a A. MILAZZO, '*Iniuria*', cit., 176 ss.

<sup>98</sup> Non, però, a una maggiore. Nel caso di *iniuria atrox*, invece, era il pretore stesso a decidere quale fosse la somma da inserire nella formula e il giudice tendeva a non diminuirla. Così, M. RAVIZZA, *In tema*, cit., 423 nt. 11.

<sup>99</sup> Osserva, infatti, A. GUARINO, *Le matrone*, cit., 266, che il pappagallo stradale può sempre essere condannato in base all'*actio iniuriarum*, dal momento che è in forza di tale azione che spetterà all'organo giudicante valutare l'entità dell'*iniuria* subita dal soggetto offeso e stabilire a quanto avrebbe dovuto ammontare l'eventuale condanna.



e la concessione della *formula* – avrebbe fondato la tutela stessa; o, ancora, non paiono permanere dubbi in merito al sistema sanzionatorio all’interno del quale l’*adtemptata pudicitia* si inserisce, dove – come si è detto poc’anzi – il compito di definire di volta in volta l’ammontare della pena viene affidato all’organo giudicante, ovvero in relazione alle condotte che avrebbero configurato un’ipotesi di attentato alla *pudicitia* e conseguentemente giustificato la concessione dell’*actio* da parte del magistrato.

Maggiori difficoltà, invece, si incontrano nella definizione dei soggetti tutelati dall’editto, poiché se è pur vero che, secondo dottrina dominante, questi ultimi andrebbero identificati nelle *matronae* e nei *praetextati*, è altresì vero che è stato ipotizzato che la protezione accordata dal pretore si sarebbe estesa oltre tali confini soggettivi.

D’altra parte, anche volendo ammettere che il nostro editto accordasse protezione esclusivamente alle *matresfamilias* e ai giovani *praetextati*, come emerge dalla ricostruzione leneliana, i problemi interpretativi di maggior rilievo verrebbero in ogni caso sollevati dal notissimo passo di Ulpiano tradito in D. 47.10.15.15, relativo all’*habitus* o alla veste indossata dalla persona offesa. Benché diversi Autori – anche di recente – abbiano cercato di dare una nuova lettura al frammento ulpiano, è alla dottrina più risalente che, a mio avviso, deve guardarsi per comprendere il significato del passo. La lettura offerta da Pernice sul finire dell’800 sembra, infatti, essere, almeno per certi versi, la più persuasiva: il delitto deve intendersi configurato anche quando la persona offesa fosse stata abbigliata in modo inadeguato (o, addirittura, sconveniente), sebbene in quel caso la condanna sarebbe stata certamente più leggera. L’offensore, pertanto, sarebbe stato comunque tenuto in base all’*actio iniuriarum* (da intendere come azione concessa sulla base dell’*edictum de adtemptata pudicitia*) nonostante l’abito indossato dalla *virgo* o dalla *matrona*; abito che, dunque, contrariamente a quanto sostenuto da molti, non sembra essere essenziale ai fini della configurazione del delitto e non rileva sulla concessione dell’*actio* da parte del pretore. Ulpiano, dunque, in D. 47.10.15.15 non si

occuperebbe dell'*an*, ma del *quantum*<sup>100</sup>, dal momento che l'azione concessa sarebbe stata un'*actio aestimatoria* e sarebbe, perciò, spettato all'organo giudicante valutare l'entità dell'*iniuria* subita dal soggetto offeso e stabilire a quanto avrebbe dovuto ammontare l'eventuale condanna.

La modifica della disciplina sanzionatoria introdotta dal pretore rimane, quindi, il perno intorno al quale ruota nel tempo l'evoluzione dell'*iniuria*; gli ampi spazi concessi alla discrezionalità del giudice nella valutazione dell'offesa subita, declinati in termini di commisurazione della pena pecuniaria, compongono un sistema dinamico, all'interno del quale trova spazio anche la tutela dell'onore della persona, compreso l'onore specificamente sessuale, come nel caso dell'*adtemptata pudicitia*.

## ABSTRACT

Il saggio propone una rilettura di un noto passo ulpiano, nel quale il giurista si occupa della rilevanza – ai fini della concessione dell'*actio iniuriarum* – dell'abito indossato dalla persona offesa. Abito che, contrariamente a quanto sostenuto da parte della dottrina, non sembra essere essenziale ai fini della configurazione di un'ipotesi di *adtemptata pudicitia* e della concessione della relativa azione.

The present essay proposes a reinterpretation of a well-known Ulpian passage, where the jurist deals with the relevance - for the purposes of granting of the *actio iniuriarum* - of the *habitus* worn by the offended person. It argues that, contrary to what is maintained by some authors, the *habitus* does not seem to be essential to establish that *adtemptata pudicitia* took place and to grant the relative action.

---

<sup>100</sup> Così conclude A. GUARINO, *Le matrone*, cit., 280, sebbene solo in relazione all'ipotesi della *virgo* vestita da schiava. A suo avviso, infatti, il periodo che va da *multo minus* a *fuissent* sarebbe interpolato.

## PAROLE CHIAVE

*iniuria; adtemptata pudicitia; matronae; abito*

*iniuria; adtemptata pudicitia; matronae; clothing*

ANNA MARIA MANDAS  
annamaria.mandas@unica.it

